

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO
Collana diretta da Aldo Borsari

XXV

**Giuseppe Luosi,
giurista italiano ed europeo.
Traduzioni, tradizioni
e tradimenti della codificazione**

A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)

Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)

a cura di Elio Tavilla

Archivio Storico



Comune di Modena
Assessorato alla Cultura

In copertina

Ignoto del sec. XIX, *Giuseppe Luosi*, Museo Civico Mirandola

Il volume è pubblicato grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Coordinamento generale dell'opera

Aldo Borsari

Stampa

Nuovagrafica, Carpi

© Archivio Storico - Viale Vittorio Veneto, 5 - 41100 Modena

© APM Edizioni - Via B. Franklin, 5/a - 41012 Carpi (MO)

1^a edizione ottobre 2009

ISBN - 978-88-89109-38-0

Tutti i diritti riservati

EDIZIONI
APM[®]

Indice

Premessa	7
Giorgio Pighi <i>Luosi e la Modena fra due secoli</i>	9
Francesca Laura Sigismondi <i>Giuseppe Luosi: saggio di una biografia</i>	13
Elio Tavilla <i>La formazione di Giuseppe Luosi: un percorso à rebours</i>	35
Sara Parini Vincenti <i>Luosi e Romagnosi: un progetto per l'avvocatura napoleonica (1808-1817)</i>	89
Elisabetta D'Amico <i>La riforma luosiana degli studi giuridici pavesi</i>	115
Marco Cavina <i>Il codice della discordia. Giurisperiti estensi fra révolution ed impero</i>	141
Livio Antonielli <i>Luosi: un giurista "eterodosso" nella Milano napoleonica</i>	151
Emanuele Guaraldi <i>Luosi e il ministero della Giustizia del Regno d'Italia (1805-1814)</i>	169
Stefano Solimano <i>Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico</i>	191
Riccardo Ferrante <i>Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone</i>	223
Ettore Dezza <i>Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone Italiano»</i>	239
Jean-Louis Halpérin <i>A proposito di alcune difficoltà nell'applicazione dei codici napoleonici nei dipartimenti francesi d'Italia</i>	265
Carlos Petit <i>España y el Code Napoléon</i>	275
Pio Caroni <i>Codificare sui due versanti: quello civile e quello penale</i>	337
Paolo Cappellini <i>Il codice fra "tradizioni" e "tradimenti": problemi e suggestioni</i>	365
Indice dei nomi	393

Elio Tavilla

La formazione di Giuseppe Luosi: un percorso *à rebours*

SOMMARIO - 1. È nata una stella... - 2. L'humus familiare e sociale - 3. Gli anni della prima formazione a Mirandola - 4. Suggestioni di una capitale in pieno travaglio riformatore - 5. Gli studi universitari - 6. Un tranquillo notevole di provincia: a) una carriera mancata?; b) la professione forense; c) le cariche pubbliche; d) un riformatore *in pectore*; e) Luosi notaio - 7. Luosi "avvocato": sta per nascere una stella...

1. *È nata una stella...*

Quella del 1796 per il quarantenne avvocato e notaio Giuseppe Luosi fu un'estate indimenticabile, destinata a segnare la sua vita in modo indelebile.

Fu a casa dell'amico di sempre, il conte Ottavio Greco – allora alla guida della comunità di Mirandola, ma ben presto (il 6 novembre) eletto componente della Giunta di Difesa Generale –, che il Luosi conobbe il generale Pierre François Charles Augerau, ospitato in quella nobile residenza da quando, il 17 giugno, dopo il successo della battaglia di Lodi, aveva fatto ingresso nella ex-capitale del ducato dei Pico alla guida delle truppe francesi.

Luosi conosce il francese ed è ambizioso quanto basta per riuscire a mettere in proficua mostra l'entusiasmo filo-francese, la consolidata esperienza di giurista, ma soprattutto la volontà indomita di fornire un contributo alla liberazione d'Italia. Ed è probabilmente proprio Augerau, in grande considerazione presso Napoleone specialmente in seguito alla vittoria di Castiglione sugli austriaci, a segnalare l'uomo di legge mirandolano al Bonaparte in vista di futuri servigi.

Modena, abbandonata il 6 maggio dal duca Ercole III e da uno stuolo di fedeli funzionari e cortigiani capeggiati dal primo ministro Giovan Battista Munarini, dopo cinque mesi di governo d'emergenza sotto la guida del marchese Gherardo Rangoni, il 6 ottobre passa sotto il controllo dei napoleonici al comando del generale Sandoz. Il 9 di quello stesso fatale ottobre 1796, Giuseppe Luosi inaugura ufficialmente la sua carriera 'rivoluzionaria', entrando a far parte del Comitato di governo per gli Stati estensi istituito dal commissario Pierre-Anselme Garrau al fine di provvedere alle prime emergenze in attesa della ricostituzione dei poteri civili¹. Dentro e fuori quel Comitato il Luosi opererà insieme ad altri 'cittadini' che avevano avuto un ruolo non insignificante nella sua formazione culturale e nel suo apprendistato

¹ Gli altri componenti del Comitato erano Nestore Cantuti, Cosimo Medici, Luigi Valdrighi, Bartolomeo Cavedoni, Carlo Testi e Giuseppe Cavicchioni. Cfr. O. Rombaldi, *La Repubblica Cispadana*, Modena 1997, p. 27.

politico e che ancora l'avranno negli anni a venire: Domenico Marchini, Cosimo Medici, Ludovico Ricci, Carlo Testi, Luigi Valdrighi, Antonio Veneri, Paolo Cassiani. Di alcuni di essi avremo modo di fare cenno a breve².

Luosi fu anche presidente del Comitato medesimo³, il quale, tra i primi provvedimenti legislativi, aveva adottato l'abolizione delle giurisdizioni feudali e dei titoli nobiliari⁴: curioso destino di chi chiuderà la sua luminosa carriera di fedele *napoléonien* con il titolo di conte...

Poi vi erano state la fusione dei due comitati di governo, il modenese e il reggiano, e soprattutto la richiesta dei francesi di un terribile contributo di un milione e mezzo di lire torinesi a dare una prima fredda agli entusiasmi giacobini degli ex sudditi estensi. Nei convulsi mesi che seguirono, Luosi si distinse comunque per la capacità propositiva, per la credibilità dell'uomo di legge pratico e privo di fumisterie e, soprattutto, per quelle doti di realismo e di moderazione che gli permetteranno di ricoprire un ruolo di protagonista non controverso. Così come avvenne in occasione del congresso modenese (17-19 ottobre 1796) che riunì i rappresentanti delle città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, quando Luosi, insieme a Paolo Cassiani⁵, propose la costituzione di una federazione politico-militare, che prese il nome di Giunta di Difesa Generale, di cui fu eletto presidente.

Di lì a poco assunse la carica di Governatore Generale della Romagna, per svolgere un delicatissimo, impegnativo e rischioso compito di difesa militare di un'area contesa dalle truppe pontificie e segnata da fenomeni non infrequenti di insorgenza antifrancesa o, più spesso, di natura rivendicativo-sociale. Ma dopo che il terzo congresso tenuto a Modena nei primi mesi del 1797, alla presenza dello stesso Napoleone⁶, ebbe sancito il tramonto del-

2 Va rilevata, incidentalmente ma significativamente, l'appartenenza di molti dei uomini in vista nell'ex ducato estense durante il triennio giacobino alla Loggia massonica: si veda L. Righi, *Note sulla Massoneria nel ducato estense nei primi anni della Restaurazione*, in Aa. Vv., *I primi anni della Restaurazione nel ducato di Modena*, Modena 1981, pp. 106-108. L'appartenenza di Giuseppe Luosi alla Loggia milanese del Grande Oriente d'Italia, come del resto di Achille Fontanelli e Luigi Vaccari, è ricordata *ivi*, p. 108.

3 Sino al 21 novembre, data del passaggio alla Giunta di Difesa generale istituita a Ferrara.

4 Rispettivamente con i proclami del 12 e 19 ottobre 1796, il secondo dei quali sottoscritto anche dal Luosi. Se ne veda la trascrizione a cura di G. Natali, *La Repubblica Cispadana e l'abolizione dei feudi (1796-1797)*, in "Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna", 3 (1938), pp. 258-261. Riproduzione anastatica del proclama del 19 ottobre in Rombaldi, *La Repubblica Cispadana* cit., p. 40. Si vedano anche P. Forni, *Nota sulla legislazione nobiliare negli anni della Restaurazione*, in Aa.Vv., *I primi anni* cit., pp. 129-130, e A. Gianolio, *Dal Codice estense al "codice" repubblicano*, in *Il Tricolore dalla Cispadana alla Cisalpina. Il triennio giacobino*, Atti del Convegno di studi storici per la celebrazione del bicentenario del Tricolore (Modena 6-7 febbraio 1998), Modena 1998, pp. 225-226.

5 Sulla poliedrica figura di Paolo Cassiani, avvocato, professore di diritto canonico e penale, ma anche matematico ed esperto in idraulica, già ministro del Supremo Consiglio di Economia nel 1786, si rimanda alla voce predisposta da U. Baldini nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, 21, Roma 1978, pp. 475-476.

6 Sulla visita di Napoleone a Modena, W. Boni - S. Boni, *Napoleone a Modena fra Erco-*

le velleità autonomistiche della Repubblica Cispadana, malgrado una costituzione che, sull'esempio di quella francese del 1795, aveva dato fisionomia alle istituzioni repubblicane, Luosi capì che, con la fine della missione in Romagna e lo scioglimento della Giunta di Difesa Generale, rischiava di essere tagliato fuori dalla scena politica – dalla scena che contava davvero, s'intende, e che fatalmente si era concentrata a Milano.

Il 23 giugno 1797 Luosi scriveva all'amico Ludovico Ricci, chiamato nella città ambrosiana da Napoleone stesso in vista delle sue competenze statistico-finanziarie, con la richiesta di trovargli «un nicchio nella nuova Repubblica»⁷. Il 30 giugno, proprio il giorno in cui veniva proclamata la nuova Repubblica Cisalpina, Luosi era chiamato a Milano a ricoprire la carica di Ministro di giustizia e dell'alta polizia, non sapremo mai se per la determinante intercessione del Ricci oppure, più probabilmente, per il bene che Bonaparte aveva sentito dire del suo Governatore di Romagna e che consigliava un suo utile impiego negli apparati della nuova capitale.

Da questo momento, l'ascesa del Luosi è impressionante, inarrestabile, pur se con qualche tornante in ombra. Pochi come lui, in Francia come nei paesi satelliti, potranno vantare una carriera così longeva sotto la ruvida autorità di Napoleone: deputato presso il Corpo legislativo e quindi ministro di giustizia della Repubblica Cisalpina e dell'alta polizia dello Stato (1797), membro del Direttorio esecutivo, di cui divenne ben presto presidente (1798), componente della Consulta legislativa (1800), membro della Consulta di Stato (1802) e finalmente, il 9 giugno 1805, Gran Giudice e Ministro di giustizia del Regno d'Italia⁸.

Ma se egli fu senz'altro una delle stelle più fulgide e durature del firmamento napoleonico a Milano, Luosi non fu però il solo tra i cittadini cispadani – modenesi e reggiani – ad assurgere a ruoli di alto profilo: basti ricor-

le III e Francesco IV, in Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena, Atti del Convegno (Modena, Palazzo Ducale, 3 ottobre 1992), Modena 1993, in particolare p. 99.

7 «Se i miei voti, se quelli di tutti i buoni, saranno esauditi, mi potrete giovare alla vostra patria, ai vostri concittadini, ai vostri amici. Contatemi tra questi ultimi e procuratemi un nicchio nella nuova Repubblica» (Archivio di Stato di Modena [d'ora in avanti ASMo], *Archivi privati*, Archivio Ricci», b. 30). Sul Ricci, si veda L. Pucci, *Ricerche sulla vita e sull'opera economica di L. Ricci*, Bologna 1965 (estr. dal "Bollettino del Museo del Risorgimento di Bologna", 7, 1962); Id., *Lodovico Ricci. Dall'arte del Buon Governo alla finanza moderna*, Milano 1971; A. Biondi, *I ducati dell'Emilia occidentale nel periodo dell'antico regime*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, Bologna 1977, pp. 58-61; M.L. Alfieri, *Aspetti della cultura economica modenese nella seconda metà del XVIII secolo: Agostino Paradisi e Ludovico Ricci*, in *Economisti emiliani fra il XVI e il XVIII secolo*, a cura di M.L. Fornaciari Davoli e M.L. Alfieri, Modena 1988, pp. 155 ss. e bibl. cit. a p. 168; R. Vaccari, *Lodovico Ricci: note biografiche*, in Lodovico Ricci, *Corografia dei territori di Modena, Reggio, e degli altri Stati appartenenti alla Casa d'Este*, rist. an. dell'ed. Modena 1806, a cura di A. Spaggiari e R. Vaccari, Modena 1988, pp. XXV ss.

8 Un'aggiornata biografia di Giuseppe Luosi, con tutte le tappe della sua carriera, alla relativa voce redatta da Francesca Laura Sigismondi per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, 66, Roma 2006, pp. 578-581. Si veda anche, della stessa Sigismondi, *Giuseppe Luosi: saggio di una biografia, supra* in questo stesso volume.

dare i nomi di Carlo Testi e di Ludovico Ricci, ministri rispettivamente degli Affari Esteri e delle Finanze nella Repubblica Cisalpina, di Luigi Vaccari, segretario di Stato nella Repubblica Italiana e poi ministro dell'Interno nel Regno d'Italia, di Antonio Veneri e di Achille Fontanelli, ministri rispettivamente del Tesoro e di Guerra e Marina nel Regno d'Italia. Tale affollamento di ex sudditi estensi nei posti chiave dell'amministrazione napoleonica non può certo essere un caso: è piuttosto un fenomeno che rimanda a un ambiente nutrito dei frutti della stagione riformatrice estense della seconda metà del Settecento, una stagione che formò un nutrito stuolo di intellettuali pronti ad abbracciare il nuovo corso⁹.

È per tale motivo che ritengo tutt'altro che secondario provare a puntare il cerino, se non proprio il riflettore, su quella parte della vicenda umana ed intellettuale che rimanda alla formazione del giurista di Mirandola e che finora è apparsa trascurata, certo per scarsità di documentazione, ma forse anche per il forte contrasto inevitabilmente creato dal suo abbagliante *cursus honorum* milanese.

2. *L'humus familiare e sociale*

Chi è dunque il ministro di giustizia del Regno d'Italia e che bagaglio ha in comune con gli altri compagni di viaggio che dalle spoglie del ducato estense hanno saputo spremere una linfa di competenze tale da riuscire tanto gradita al difficile palato di un Bonaparte?

Se volessimo dare al nostro approccio un taglio sociologico venato di gusto prosopografico, non potremmo fare a meno di rilevare come le origini di Giuseppe Luosi siano da questo punto di vista assolutamente paradigmatiche. La mamma Maria Cristina Boccabadati che dà la luce a Giuseppe Romolo Melchiorre in quel della Mirandola il 5 settembre 1755 è la consorte di Giovanni Luosi (1738-1811), forense e notaio (dal 1758 al 1805¹⁰) con robusti interessi agrari nella zona di Concordia¹¹.

Quella di Mirandola e Concordia – la “Bassa modenese”, come oggi suole essere chiamata – è provincia di confine dagli splendidi trascorsi. Ducato autonomo sotto la celeberrima dinastia dei Pico¹², Mirandola e le sue terre era-

9 Della «feracità di ingegno» di «una élite intellettuale meritoriamente inserita nel circuito internazionale dei lumi», formata nella stagione riformatrice estense di fine Settecento ma rimasta «sostanzialmente frustrata», parla Giovanni Tocci in un suo recente contributo, *Lo Stato estense dal 1737 al 1859*, in *Gli Estensi e il Cataio. Aspetti del collezionismo tra Sette e Ottocento*, a cura di E. Corradini, Milano 2007, p. 18.

10 Come risulta in ASMo, Archivio mandamentale di Mirandola, bb. 1404-1427.

11 F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, II, Mirandola 1902, p. 38; P. Papotti, *Notizie su la vita e fatti del conte Giuseppe Luosi della Mirandola*, Modena 1850, pp. 5-6. Un profilo biografico di Giovanni Luosi in Ceretti, *Biografie mirandolesi* cit., II, pp. 33-37 e in Id., *Sulle famiglie nobili della Mirandola*, II, Modena 1916, pp. 54-55.

12 Un'aggiornata ed efficace sintesi delle vicende del Ducato mirandolese in B. Andreolli, *Mirandola e i Pico di fronte a Modena e agli Estensi*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Roma 2001, I, pp. 617 ss., e bi-

no divenute parte integrante del ducato estense nel 1710, in seguito al riscatto in denaro corrisposto dal duca Rinaldo I agli Asburgo¹³. Malgrado la conferma dei suoi trecenteschi statuti effettuata dallo stesso Rinaldo con chirografo 14 agosto 1711¹⁴, Mirandola subiva il colpo di una perdita di centralità che la qualità di città di corte gli aveva, pur con alterne fortune, assicurato. Quel medesimo chirografo che confermava gli statuti mirandolesi e che prevedeva peraltro, in caso di lacuna normativa, il ricorso subordinato allo statuto modenese e, in ultima istanza, al diritto comune, verrà comunque superato dal codice del 1771, il quale finirà per azzerare pressoché interamente questi come tutti gli altri statuti del ducato estense¹⁵. Compensava in parte lo svapora-re dell'autonomia normativa il provvedimento del 1738 con cui la città si vide reintegrata del suo consiglio municipale – il consiglio dei “conservatori” –, un organo di autogoverno che i Pico avevano soppresso sin dai primi del Cinquecento a causa dell'aspra conflittualità intestina¹⁶.

Quello della prima metà del Settecento è insomma per il piccolo centro padano un frangente di crisi e di passaggio verso nuovi assetti sociali. Molte delle famiglie aristocratiche della vecchia corte picchiana lasciano Mirandola per trasferire la propria residenza e il proprio baricentro di contatti e relazioni a Modena, nel cui palazzo ducale si giocano i destini dei sudditi estensi, anche dei sudditi delle nuove province acquisite, come quelle di Mirandola e Concordia, ma anche quelle di Novellara e Bagnolo, entrate a far par-

bl. ivi. cit. Si vedano anche G. Veronesi, *Quadro storico della Mirandola e della Concordia*, Modena 1847, riedito a cura di G. Mantovani e M. Toro, Mirandola 1990, e O. Rombaldi, *Mirandola dai Pico agli Estensi: problemi*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia dal medioevo all'età contemporanea*, I, *Territorio e società*, Atti del Convegno (Mirandola, 13-15 maggio 1983), Modena 1984, pp. 29 ss.

13 Cfr. A. Maestri, *Accordi segreti fra Rinaldo d'Este duca di Modena ed il marchese di Priè ambasciatore cesareo per l'acquisto della Mirandola (1708-1711)*, Modena 1911; Rombaldi, *Mirandola cit.*, p. 50.

14 Il chirografo di Rinaldo è riportato in una copia manoscritta degli statuti mirandolesi, già approvati dal duca mirandolese Alessandro II nel 1667, conservata in ASMO, *Cancellaria marchionale poi ducale estense*, “Statuti, capitoli, grazie”, Comunità e luoghi pii, b. 4, foll. 563-565. I medesimi statuti verranno confermati da Francesco III con chirografo 28 aprile 1738, ivi, fol. 566. Gli *Statuti della Terra e del Comune della Mirandola e della Corte di Quarantola riformati nel MCCCLXXXVI voltati dal latino nell'italiana favella* sono stati editi a cura di Francesco Molinari, Mirandola 1888. Sugli statuti del 1386, M. Bortoli, *La gerarchia delle fonti di diritto a Mirandola secondo gli statuti del 1386*, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi”, s. XI, 9 (1987), pp. 97 ss., e Id., *L'amministrazione della giustizia penale nella Mirandola di fine '300*, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi”, s. XI, 10 (1988), pp. 69 ss.

15 Sul punto, mi permetto di rinviare al mio *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, p. 164.

16 L. Marini, *Lo stato estense*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, XVII, Torino 1979, p. 116; Rombaldi, *Mirandola cit.*, p. 53; C. Pulini - M. Ghizzoni, *Mirandola e lo Stato estense. Note a margine di un riordino d'archivio*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma 1999, p. 153; *Archivio storico comunale di Mirandola. Inventario (1566-1958)*, I, a cura di F. Collorafi, C. Pulini, L. Venturini, Mirandola-Mantova 2004, p. 23.

te del ducato nel 1737.

Restavano a Mirandola le casate che maggiormente potevano o volevano far ricorso, oltre che alle relazioni con la nuova capitale, anche alle risorse e alle rendite che il territorio e la forza lavoro residente forniva. E qui vanno menzionati *avant tous* i conti Greco, che il descritto arrivo dei francesi nel 1796 conferma come la casata più in vista, i conti Panigadi e i Masetti, e inoltre le famiglie patrizie come quelle dei Gallafasi, i Maffei, i Rosselli, tutte – blasonate di vecchio o di nuovo – fortemente interessate alla rendita agraria¹⁷.

Certo, la crisi economica si era fatta sentire nella Bassa forse più che altrove, soprattutto a causa del progressivo tramonto di quel privilegiato asse di trasporto che per qualche secolo era stata la via d'acqua per Venezia e che ora, in seguito a nuovi assetti geopolitici che collocavano il ducato estense nell'area di influenza asburgica, veniva sostituita con l'arteria di comunicazione che metteva in relazione Milano con la Toscana – e la costruzione della via Vandelli e, più tardi, della strada Giardini è appunto una delle realizzazioni più esemplari di questo rinnovato assetto¹⁸.

Un ulteriore, e risalente, aspetto della crisi era collegato alla natura acquitrinosa delle valli mirandolesi, che abbisognavano di una costante – ma cronicamente insufficiente – manutenzione di argini, canali e bonifiche per un adeguato sfruttamento del suolo, il quale per la verità era in gran parte utilizzato per il pascolo piuttosto che, in modo più redditizio, per l'agricoltura¹⁹. Una mancata occasione di sviluppo, insomma, a cui si sarebbe potuto reagire con investimenti mirati e, soprattutto, incoraggiando una cultura imprenditoriale di cui però né la nobiltà locale né tanto meno il clero – i due capisaldi della proprietà terriera nella Bassa – sembravano disporre. Mezzadri e fittavoli, per parte loro, non erano in condizioni di modificare l'*impasse* e, anzi, le loro condizioni vennero decisamente a peggiorare quando una parte del territorio fu da Francesco III sottoposta a infeudazione in vista delle progettate attività speculative dei concessionari: fu così che le famiglie modenesi dei Taccoli, marchesi di San Possidonio dal 1723²⁰, e dei Paolucci, marchesi di Roncole dal 1767, e ancor di più i varesini Menafoglio, marchesi di San Martino in Spino dal 1749, poterono avviare una spregiudicata strategia di sfruttamento delle risorse, ai limiti della vessazione, in ciò fiancheggiati dal duca con le sue elargizioni di appalti, esenzioni, monopoli. Quanto ci voleva per rendere ancor più critico, an-

17 Marini, *Lo stato estense* cit., p. 116.

18 Si veda il volume collettivo *La via Vandelli, strada ducale del '700 da Modena a Massa. I percorsi del versante emiliano*, Modena 1987, con testi di L. Gambi, F. Minghelli, M. Pellegrini, F. M. Pozzi, G. Santini, A. Spaggiari.

19 Cfr. O. Baracchi Giovanardi, *I corsi d'acqua nella Bassa dai documenti dell'Archivio storico comunale di Modena*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia* cit., I, pp. 181 ss.

20 Sui Taccoli, o Tacoli, si veda E. Ghidoni, *I Tacoli di San Possidonio: una famiglia ed un patrimonio nella Bassa modenese*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia* cit., I, pp. 275 ss.

che dal punto di vista sociale, il quadro economico dell'ex-ducatato mirandolese...²¹

Il forense e notaio Giovanni Luosi, padre del futuro ministro di giustizia napoleonico, attraversò in pieno gli anni di questo mutamento e ne affrontò i frangenti con quella mentalità svincolata da rigide preclusioni di cui la borghesia di provincia di estrazione professionale cominciava a dar prova anche in Italia. Significativo sotto questo aspetto appare la scelta operata da Giovanni nel 1769 di sperimentare nelle proprietà di Concordia la coltura di certe piante da frutto che avrebbero comportato un non indifferente investimento iniziale ed una prospettiva di profitto non immediato, un'opzione comunque preferita a quella tradizionale della canapa, considerata più sicura²². Che dietro le valutazioni imprenditoriali di Giovanni vi fosse anche una qualche eco di fisiocratiche letture, peraltro in quegli anni assai di moda²³, non è da escludere, e anzi alcune delle proposte avanzate dal figlio Giuseppe qualche anno dopo nella veste di pubblico amministratore²⁴ farebbero pensare ad un ambiente in cui, almeno tra le menti più aperte e meno ostili alle novità, le prospettive economiche moderne circolanti da tempo in Europa ed applicate all'agricoltura in vista del "benessere delle nazioni" avevano trovato accoglienza.

Dobbiamo ritenere che quella scelta di investimento agrario non dovette deludere, se nel 1775 Giovanni Luosi, forte di un prestigio professionale e di un patrimonio terriero adeguati, fece richiesta di ammissione al ceto nobiliare, richiesta che il ministro del Buon Governo accordava con provvedimento del 24 luglio²⁵. La richiesta e la relativa concessione erano peraltro collegate con la necessità di integrare ed allargare il corpo degli eleggibili nel Consiglio dei Conservatori, i quali dovevano obbligatoriamente figurare tra i ranghi della nobiltà locale²⁶. Il già citato fenomeno del trasferimento delle famiglie aristocratiche mirandolesi in altri centri e quello del contemporaneo fenomeno dell'ascesa economica e sociale di elementi del notabilato professio-

21 Sulla congiuntura del ducato estense e sulla politica economica dei duchi, si veda la sintesi offerta da M. Cattini, *Per un profilo dell'economia modenese nei secoli XVII e XVIII*, in *Lo Stato di Modena* cit., I, specialmente alle pp. 61 ss.

22 Ricavo la notizia dalla tesi di laurea di Claudia Ferretti, *Ricerche su Giuseppe Luosi, Ministro del Regno Italico*, discussa con il prof. G. Santini presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena nell'a.a. 1982-83, p. 26. Nella medesima tesi (p. 27) si dà conto di analogo investimento effettuato dal conte Francesco Greco, padre di Ottavio, in terre di sua pertinenza a San Martino in Spino e a Gavello, messe a coltura produttiva. Si vedano a tal proposito le notazioni avanzate da E. Guaraldi, *Giuseppe Luosi e l'installazione del Ministero di Giustizia*, in "Atti e memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e arti di Modena. Memorie scientifiche, giuridiche e letterarie", serie VIII, 5.2 (2002), p. 477.

23 Cfr. *infra*, § 3.

24 Cfr. *infra*, § 6d.

25 Ceretti, *Biografie mirandolesi* cit., II, p. 34.

26 Rombaldi, *Mirandola* cit., p. 53; Pulini-Ghizzoni, *Mirandola* cit., p. 153. L'apertura dei seggi consiliari anche ad esponenti dell'agiata borghesia fu realizzato mediante un *Piano di regolamento per la Comunità della Mirandola* approvato dal duca nel novembre 1777: cfr. Pulini-Ghizzoni, *Mirandola* cit., pp. 153-154 e 162.

nale fanno pertanto da sfondo all'ingresso del Luosi nel collegio municipale e, di conseguenza, nel ceto dirigente della città.

3. *Gli anni della prima formazione a Mirandola*

Dopo una fase di primo apprendimento fornita a domicilio da uno o più precettori, per i giovanissimi rampolli della nobiltà e del notabilato locale il successivo passo obbligato era costituito dalla scuola ginnasiale dei Gesuiti. Istituitasi a Mirandola sin dal 1611 su iniziativa del principe e poi duca di Mirandola Alessandro I²⁷, la Compagnia di Sant'Ignazio di Loyola impartiva nel centro della Bassa modenese, come altrove, corsi di grammatica, retorica ed "umanità".

Non solo insegnamento però: nel 1761 padre Giuseppe Antonio Volpi, docente di retorica alla scuola ginnasiale, aveva costituito a Mirandola un centro culturale che ben presto divenne un punto di riferimento per l'intera comunità. Si trattava dell'Accademia dei Rinascenti, che va segnalata non soltanto per la scelta frequentazione della migliore Mirandola, ma anche per una discreta apertura delle idee discusse e dei temi trattati, che poneva il piccolo cenacolo di provincia sulla stessa lunghezza d'onda con quanto di nuovo e di avanzato si andava diffondendo in analoghe istituzioni in Italia e in Europa, soprattutto in fatto di scienze, di agricoltura, di economia²⁸. L'Accademia fu assiduamente frequentata non soltanto dall'aristocrazia locale – e in particolare dal conte Francesco Greco, padre di Ottavio, che ne fu il fondatore e nella cui casa si svolgevano le riunioni²⁹ – ma anche dagli elementi più attivi del patriziato e della borghesia, quali Francesco Scarabelli Pedocca – padre del futuro ingegnere e governatore Angelo –, il medico Ludovico Serafini – padrino di Giuseppe Luosi –, Luigi Ciardi, Antonio Campi e naturalmente Giovanni Luosi, che anzi in quell'Accademia ebbe modo di distinguersi per aver trattato un tema evocativo dei futuri interessi del figlio, *Dei danni delle acque nei fondi vallivi della Mirandola e della Concordia*.

Questo fu l'ambiente formativo ed intellettuale che l'adolescente Giuseppe Luosi visse direttamente, frequentando i corsi della scuola ginnasia-

27 Cfr. Rombaldi, *Mirandola* cit., pp. 46-47. Cfr. anche L. Righi Guerzoni, *I Gesuiti di Mirandola e il loro patrimonio artistico*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia* cit., II, *Arte e cultura*, Modena 1984, p. 77.

28 F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, IV, Mirandola 1905, pp. 304-306. Sui ruoli e sui rapporti tra centri di sapere di eccellenza tra i secoli XVI e XVIII, si vedano i saggi raccolti da E. Böhm ed E. Raimondi nel volume *Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento*, Atti del convegno (Trento 15-20 settembre 1980), Bologna 1981. Per una ricognizione complessiva delle istituzioni accademiche in Italia, M. Maylender, *Storia delle Accademie d'Italia*, 5 voll., Bologna 1926-1930 (rist. an. Bologna 1976) e U. Baldini - L. Besana, *Organizzazione e funzione delle accademie*, in *Storia d'Italia Einaudi. Annali 3*, a cura di G. Micheli, Torino 1980, pp. 1307 ss.

29 Si veda a tal proposito la lettera che Pompilio Pozzetti indirizza ad Ottavio Greco in data 22 luglio 1796, in *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca modenese di Girolamo Tiraboschi*, III, Reggio Emilia 1835, p. 65.

le, o indirettamente, seguendo le attività accademiche del padre. Quanto alla scuola, la tradizionale *ratio studiorum* di matrice aristotelico-tomistica a cui essa era informata, pur venata delle aperture culturali che non di rado segnavano l'ambiente gesuitico, era caratterizzata da un assetto formativo in cui il fulcro speculativo-umanistico annetteva elementi conoscitivi che oggi siamo soliti annoverare tra le competenze scientifiche (fisica ed aritmetica, ad esempio) e che rimandavano piuttosto ad una comprensione unitaria, ma ormai convenzionale, dello scibile³⁰. Sarà poi con gli attestati di proficua frequenza dei corsi di grammatica, retorica ed umanità presso il ginnasio gesuitico che il candidato avrebbe potuto chiedere al rettore dell'Università la "licenza d'ammissione".

In questi anni e in quella scuola vennero anche formandosi e consolidandosi le amicizie del giovane Giuseppe Luosi, specialmente quella con Ottavio Greco e con Angelo Scarabelli Pedocca. Ottavio Greco in particolare sarà l'amico fraterno di una vita intera; dopo un periodo di apprendistato alla corte ducale di Modena e una stagione di intensi viaggi per l'Europa dedicati soprattutto alla storia dell'arte e alla conoscenza dei costumi dei popoli, Ottavio sarà costretto a fissare definitivamente la propria residenza a Mirandola per amministrare il patrimonio familiare in seguito alla tragica morte del fratello Giuseppe, assassinato nel 1773, e del padre Francesco, deceduto nel 1775³¹. Angelo Scarabelli Pedocca invece si laureerà in Ingegneria e, dopo l'esperienza nell'esercito e presso l'Università di Modena come docente di Architettura civile e militare, diventerà nel 1786 governatore di Mirandola e subito dopo, in seguito ad un trasferimento dovuto ad alcuni contrasti con l'antico sodale Ottavio Greco, governatore di Carpi, sino all'arrivo di Napoleone, per il quale combatterà in Romagna contro le truppe pontificie ed a cui dovrà la presidenza del Consiglio dei Seniori nella Repubblica Cisalpina³².

Ad epilogo della scuola ginnasiale, il candidato doveva sostenere una "pubblica difesa" di "tesi" assunte come vere, che andavano suffragate con argomentazioni correttamente e dottamente elaborate. Così toccò anche al giovane Giuseppe Luosi, che illustrò le sue tesi nel 1771 nella chiesa del Gesù; esse furono poi date alla stampa presso il tipografo carpigiano Antonio Francesco Pagliari³³, a suggello di una carriera scolastica coronata da quel

30 Utili spunti nei contributi dei volumi collettivi *La "Ratio Studiorum". Modelli culturali e pratiche educative dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a cura di G.P. Brizzi, Roma 1981, e *I Gesuiti e la "Ratio Studiorum"*, Atti del Convegno (Fiesole, 21-22 giugno 2002), a cura di M. Hinz, R. Righi e D. Zardin, Roma 2004. Cfr. anche G. Baffetti, *Retorica e scienza. Cultura gesuitica e seicento italiano*, Bologna 1997, dove viene messa in rilievo, tra l'altro, «La visione armonica di un sapere integrale, in cui le scienze matematiche si rivelavano più che mai utili "rebus humanis"» (p. 223).

31 Notizie biografiche in F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, I, Mirandola 1901, pp. 262-269; Id., *Sulle famiglie nobili della Mirandola*, I, Mirandola 1915, pp. 44-46.

32 Ceretti, *Biografie mirandolesi* cit., IV, pp. 11 ss.; *Archivio storico comunale di Mirandola* cit., pp. 290-291.

33 *Divo Aloyso Gonzagae studiosae juventutis patrono, Joseph Luosi in Mirandulana PP. Soc. Jesu Accademia Philosophiae Auditor suas has teses quas ex universa philosophia excerptis*, Carpi, apud Antonium Franciscum Pagliari, 1771, con capitoli relativi

successo che era opportuno poter vantare in vista dell'imminente ingresso all'Università.

Non può certo destare stupore la circostanza che il forense e notaio Giovanni Luosi abbia a questo punto indirizzato il figlio Giuseppe, come del resto tra qualche anno l'altro figlio Luigi, allo studio della scienza giuridica presso l'Università di Modena. Né ci sorprende più di tanto apprendere che Giuseppe Luosi, appena asceso al soglio del ministero di giustizia napoleonico, provvederà a chiamare presso di sé il fratello Luigi, mentre il padre Giovanni verrà nominato il 30 luglio dello stesso 1805 reggente della Viceprefettura di Mirandola (dipartimento del Panaro): un'ascesa sociale 'di squadra', che avrebbe trovato pieno compimento in una promozione coinvolgente anche i familiari più stretti.

4. *Suggerimenti di una capitale in pieno travaglio riformatore*

Giuseppe Luosi chiede "licenza d'ammissione" al rettore dello Studio pubblico di San Carlo nel 1771, proprio alla vigilia di una decisiva rivoluzione nell'ordinamento degli studi superiori del ducato estense. La riforma universitaria del 1772 non sarebbe stata che uno soltanto dei molteplici tasselli che in quegli anni il duca Francesco III e un ristretto ma motivato manipolo di funzionari stavano inanellando con una sequenza impressionante.

L'atmosfera culturale e politica del piccolo ducato padano era ormai, dalla metà del secolo, densamente intrisa per un verso delle suggestioni che Ludovico Antonio Muratori aveva a suo tempo lanciato verso orizzonti che travalicavano gli angusti confini della piccola corte modenese e per l'altro di quel riformismo di matrice asburgica che Francesco III, residente in Lombardia in qualità di Serenissimo amministratore e Capitano generale nonché legato alla stessa Maria Teresa da acquisiti vincoli familiari, aveva respirato a pieni polmoni. E in effetti il ducato estense era ormai divenuto, specialmente dopo la pace di Aquisgrana, uno dei satelliti dell'Impero austriaco, ciò che consentiva alla piccola realtà tra il Secchia e il Panaro di affrontare fecondamente certi scabrosi passaggi riformatori con la forza convincente dell'esempio asburgico, ma anche con minori impacci e resistenze cetuali³⁴.

Basterà una breve carrellata per capire l'intensità e l'importanza del percorso riformatore estense. Nel 1749 prende avvio il Prefetto del buongoverno, poi trasformato in Intendenza e quindi in Magistrato rispettivamente nel '52 e nel '54, in seguito convertito in Dipartimento di buongoverno nel 1767, un organo ispettivo prima e, dopo, vero e proprio "ministero" finalizzato al controllo delle autonomie municipali, soprattutto sotto l'aspetto della contabilità e delle finanze, in una rinnovata ottica di incipiente coordinamento fi-

vi a logica, metafisica e fisica.

34 Sulle riforme avviate da Francesco III nella seconda metà del secolo sull'esempio asburgico, in particolare su quelle relative all'amministrazione della giustizia, mi permetto di rinviare alle mie ricerche, in particolare al volume *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000.

scafe e burocratico tra risorse ed enti decentrati e strutture centrali³⁵. A partire dal 1750 prende corpo la struttura del Magistrato sopra gli alloggi, ente per la verità attivo già dal 1691 con lo scopo di fornire entrate da destinare a fini militari, ma ora decisamente indirizzato verso scopi di riequilibrio e razionalizzazione delle entrate, tra i cui compiti spiccava la realizzazione di un “estimo” per l’individuazione e il calcolo degli imponibili soggetti a tassazione³⁶. Nel 1755 nasce la Congregazione degli affari ecclesiastici e misti, trasformata tra il ’56 e il ’58 in Intendenza prima e Magistrato di giurisdizione sovrana poi, quindi nel 1767 in Dipartimento e nel 1772 in Giunta, un organo capace in pochi anni di attuare una politica di drastica riduzione del privilegio ecclesiastico, sia sul versante fiscale che su quello giurisdizionale, un’azione destinata a produrre irritazione e decise reazioni presso la Curia pontificia; ed in effetti il rinnovato stato giuridico e fiscale dei beni ecclesiastici viene normativamente disegnato tra il 1763 ed il 1768³⁷. Nel 1761 sorge il Supremo Consiglio di Giustizia, il tribunale ducale di vertice predestinato, a tappe normative forzate, ad assumere progressivamente l’esclusiva competenza delle cause penali di maggior rilievo nonché una generale giurisdizione di merito attraverso il rimedio della revisione; in via complementare, tra il 1763 ed il 1767 viene realizzata una riforma della giustizia penale locale, ancora in mano alle autonomie municipali e feudali, da cui persino queste ultime, malgrado le loro vivaci proteste, escono ridimensionate³⁸. Nel 1762 viene creato un Magistrato di commercio e agricoltura, sostituito nel ’68 da un Consiglio d’economia, centro di ideazione e di attuazione di quelle che oggi potremmo definire politiche economiche e sviluppo³⁹. Nel 1766, importata direttamente dalla Lombardia, inizia ad operare la Ferma generale, indirizzata, pur con evidenti contraddizioni e conclamati abusi, a porre fine al regime di privilegio fiscale dei ceti esenti⁴⁰. Nel 1767 tocca all’attività di governo subire una riforma, con la nascita della Tavola di Stato (consiglio dei mini-

35 M. Abelson, *Le strutture amministrative nel Ducato di Modena e l’ideale del buon governo (1737-1755)*, in “Rivista storica italiana”, 81.3 (1969), pp. 512 ss.; Id., *Il Magistrato del Buon Governo e l’opposizione contro il dispotismo illuminato nel Ducato di Modena (1748-1755)*, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi”, ser. X, VI (1971), pp. 53 ss.; G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1987, pp. 85 ss.

36 Pucci, *Lodovico Ricci* cit., pp. 55-56; O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese, I, Stato e società nel Ducato estense. Contributi di studio*, Modena 1982, pp. 19 ss.; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 61 ss.; E. Tavilla, *Confraternite, opere e luoghi pii nel Ducato estense: problemi politici e giuridici nell’età delle riforme*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, 78 (2005), p. 277.

37 Rombaldi, *Aspetti e problemi* cit., pp. 19 ss.; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 96 ss.; Tavilla, *Confraternite* cit., pp. 279 ss.

38 Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 87 ss.

39 C. Poni, *Aspetti e problemi dell’agricoltura modenese dall’età delle riforme alla fine della restaurazione*, in Aa.Vv., *Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena*, Modena 1963, pp. 143 ss.; Rombaldi, *Aspetti e problemi* cit., pp. 85 ss.; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 101 ss.

40 Poni, *Aspetti e problemi* cit., p. 138; Pucci, *Lodovico Ricci* cit., pp. 80-82; Rombaldi, *Aspetti e problemi* cit., pp. 69 ss.; Santini, *Lo Stato estense* cit., p. 67.

stri-segretari di Stato) articolata in “partimenti” (ministeri)⁴¹.

Questo è il quadro che si va figurando nel ducato e che certo ha prodotto i suoi effetti anche sulla società mirandolese: così per quanto riguarda il “buongoverno”, chiamato a vagliare gli atti della municipalità sotto il profilo del “buon andamento della pubblica amministrazione”; o per le perequazione fiscale dei beni ecclesiastici, massicciamente presenti nel territorio; o, ancora, per l’amministrazione giudiziaria, ora suscettibile di essere gestita o quanto meno sottoposta al controllo del Supremo Consiglio di Giustizia. Insomma, anche la provincia era direttamente coinvolta nei processi riformatori della capitale. La relativa classe dirigente andava assuefacendosi ad un clima di martellante riordinamento di strutture e di riformulazione di norme, mentre la generazione che veniva formandosi in quegli anni assumeva quel clima come un paradigma di fondo entro cui sviluppare capacità critiche, modalità operative e, perché no?, opportunità di successo.

Ma il climax di quel percorso riformatore si registrerà giusto nell’anno d’ingresso del giovane Luosi nella vita universitaria modenese. Proprio mentre egli va componendo, possiamo immaginare, le sue “tesi” conclusive della scuola ginnasiale, il 26 aprile 1771 Francesco III sanzionava il chirografo promulgativo di quel *Codice di leggi e costituzioni* che rappresenta senz’altro uno degli esiti legislativi più avanzati o, se si vuole, meno arretrati tra quelli realizzati in Italia in tutto il Settecento⁴². Non c’è dubbio che uno degli effetti più dirompenti della sua entrata in vigore sia stato il pressoché totale svuotamento di tutti gli statuti locali, alcuni dei quali di assai risalente tradizione, le cui norme civili, penali e processuali debbono ora far posto alle analo-

41 G. Severi, *Accentramento e divisione dei poteri in alcune riforme politico-amministrative di Francesco III e di Ercole III (1757-1780)*, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province modenesi”, s. XI, 8 (1986), pp. 347-348; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 74 ss.; C.E. Tavilla, *Un progetto di riforma del governo estense (1767)*, in “Studi parmensi”, 42 (1996), pp. 253-256; Id., *Riforme e giustizia* cit., pp. 170 ss.

42 G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Absolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 537-538; F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, Modena 1977, pp. 3 ss.; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, pp. 287 ss.; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979, pp. 49-51; Marini, *Lo Stato estense* cit., pp. 131 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980, pp. 29-31; R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1985, pp. 115 ss.; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 89 ss. e 217 ss.; A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in *Il diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 1993, pp. 302-305; Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 200 ss. e 354 ss.; Id., *Il Codice Estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, introduzione a *Codice estense 1771*, ristampa anastatica, Milano 2001, pp. IX ss.; Id., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., pp. 157 ss.; M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007, p. 59; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2007 (2° ediz.), p. 270; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 328.

ghe leggi sovrane codificate («... avvenendo alcun caso relativo a quelle materie civili, criminali o miste, delle quali si parlerà nelle presenti costituzioni, per cui non fosse stato provveduto, non si potrà avere ricorso a veruno statuto o a disposizione particolare...»); al più rimarranno in vita, si deve ritenere, quelle parti degli statuti municipali e territoriali che disciplinano l'accesso alle cariche degli organi locali⁴³.

Certo restava il diritto comune («... ma per servare l'uniformità in tutta l'estensione de' nostri dominî si potrà unicamente per detto caso ommesso ricorrere alla disposizione del gius commune») a mantenere intatto il legame con il bagaglio tradizionale che nutriva la cultura dei giuristi, siano essi dotti accademici o pratici impegnati quotidianamente nelle aule di giustizia o negli studi professionali. Ma entrava e si sarebbe ben presto assestata nel circuito mentale degli uomini di legge attivi del ducato l'idea di fondo che sarebbe stato il codice del 1771 la prima fonte da cui attingere elementi e ragioni per sostenere o rigettare pretese o posizioni processuali. Una lezione di primazia del diritto statale che avrebbe indelebilmente segnato la cultura e la *forma mentis* di Giuseppe Luosi.

Ora, quello Studio pubblico di San Carlo in cui si era addottorato, ad esempio, un Ludovico Antonio Muratori e presso il quale il sedicenne Giuseppe faceva domanda d'ingresso, era divenuto alla metà del Settecento, coerentemente al programma riformatore di Francesco III, una vera e propria fucina di funzionari, proprio quei funzionari che diverranno i protagonisti dell'opera di adeguamento delle strutture del ducato alle esigenze di un marcato centralismo sovrano di cui si poteva rilevare l'*humus* asburgico. Ricordiamone alcune, di queste personalità: Borso Santagata, che dal 1749, in qualità di prefetto del buongoverno, seppe intradare la politica ducale verso obiettivi di riduzione del privilegio e di contenimento delle autonomie⁴⁴; Giuseppe Maria Bondigli, uomo di fiducia di Francesco III e diplomatico, ideatore di un primo, anche se insufficiente, riordinamento legislativo ducale realizzato nel 1755, promotore della rivitalizzazione dell'Avvocatura dei poveri, finanziatore degli insegnamenti universitari di Istituzioni criminali e di Diritto pubblico e delle genti⁴⁵; Domenico Maria Giacobazzi, presidente della Congregazione degli affari ecclesiastici e misti nel 1755 e due anni dopo del Magistrato di giurisdizione sovrana, anch'egli impegnato, ma con mag-

43 Cfr. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., p. 164.

44 Abelson, *Le strutture* cit., p. 512; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 85-86 e 112; Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., p. 27.

45 B. Donati, *L'opera di Giuseppe Maria Bondigli nelle istituzioni giuridiche modenesi alla metà del secolo XVIII*, in *Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena 1935, p. 27; A. Sorbelli - A. Rabetti, *Dizionario biografico frignanese*, Pievepelago 1963, coll. 164-5; G. Agosti, *Giuseppe M. Bondigli: un galantuomo al servizio di Francesco III e dei poveri*, in S. Zanichelli, *Zocca tempo di storia tempo di memoria*, Carpi 1992, pp. 197 ss.; I. Bonsignori, *La scienza del diritto in ambito modenese del XVIII secolo*, in *I mille volti di Modena ducale. Memorie presentate all'Accademia di Scienze Lettere e Arti in occasione delle celebrazioni di Modena Capitale*, Modena 2000, pp. 119-126; *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, a cura di E. Tavilla, Modena 2008.

gior cautela, nel contenimento del privilegio ecclesiastico, nonché coautore, insieme al Bondigli, del ricordato riordinamento legislativo del '55⁴⁶; Felice Antonio Bianchi, presidente del Magistrato del buongoverno nel 1754 e ministro della Giurisdizione sovrana nel 1767, deciso assertore del recupero alla sovranità di prerogative giurisdizionali e fiscali tradizionalmente riconosciute alla Chiesa⁴⁷; il garfagnino Bartolomeo Valdrighi, segretario del Supremo Consiglio di Giustizia dal 1762, poi docente di Diritto pubblico e delle genti a Modena nel 1766 dopo un soggiorno di studio in Germania, autore di gran parte del codice estense, cioè di quella civile, processualcivilistica e feudale⁴⁸; il mirandolano Giuseppe Maria Gallafasi, il quale, dopo una stagione nomadica come giudice e funzionario ducale in vari centri dei domini estensi (San Possidonio, Cerreto, Gualtieri, Sestola, Modena, Reggio, Mirandola, Massa), intraprende una robusta carriera nelle strutture centrali della capitale (fattore camerale, membro del Magistrato di giurisdizione sovrana, giudice presso il Supremo Consiglio di Giustizia), sino a contribuire insieme al Valdrighi alla stesura del codice, di cui redigerà la parte di diritto e procedura criminale⁴⁹. Sono questi alcuni dei personaggi più in vista che si addottorarono presso lo Studio di Modena e che, sotto la 'paterna' e pressante guida di Francesco III e a volte persino seguiti con sospetto da alcuni esponenti dell'aristocrazia al governo, ebbero modo di realizzare, non sempre con compiutezza e coerenza, disegni politici e interventi normativi destinati a fare del ducato padano una piccola ma assai vivace officina riformatrice.

Proprio a Bartolomeo Valdrighi toccò, all'indomani della promulgazione del codice, mettersi a lavoro per l'elaborazione di un progetto normativo che avrebbe dovuto dare nuovo impulso e definiti obiettivi formativi agli studi superiori della città capitale. Il 13 settembre 1772 potevano in tal modo vedere la luce le *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studî negli Stati di Sua Altezza Serenissima*, frutto di un'accurata miscela di elementi comparativi con alcune università italiane ed europee prese a modello (Torino, Gottinga, Lipsia) e di altri dettati dall'esigenza di ricondurre al potere sovrano i meccanismi regolativi dell'istruzione superiore e selettivi del personale⁵⁰.

46 B. Donati, *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il Gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, ora in Id., *Lodovico Antonio Muratori* cit., pp. 86 ss.; L. Turchi, *Giacobazzi Domenico Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 54, Roma 2000, pp. 120-121.

47 G. Pistoni, *Un ministro di Francesco III: Felice Antonio Bianchi*, in "Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi", s. XI, 6 (1984), pp. 155 ss.; Rombaldi, *Aspetti e problemi* cit., pp. 99 ss.; Tavilla, *Confraternite* cit., pp. 286-291.

48 Cfr. *infra*, nt. 73.

49 Se ne veda una nota biografica in Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 193 nt. 57.

50 Sulla riforma universitaria del 1772 e sul clima riformistico di quegli anni, rinvio al mio *Modena riformatrice: le costituzioni universitarie del 1772*, in *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri Studi negli Stati di Sua Altezza Serenissima (1772)*, ristampa anastatica, a cura di C.E. Tavilla (con la collaborazione di A. Lodi), Modena 2005, pp. 3-30, riedito in "Annuario della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia", a.a. 2004-2005, pp. 239 ss. e quindi ripreso nel mio già ricordato *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., pp. 241 ss.

Il giovane Luosi, nei suoi anni di studio a Modena, si trovò così nel pieno di un vero e proprio tornado riformatore: un codice, quello del 1771, che annullava le fonti concorrenti, in ispecie quelle municipali; una riforma degli Studi, quella del 1772, che faceva del vecchio Studio pubblico di San Carlo una università “di Stato”, gestita da un Magistrato sopra gli Studi (poi Dicastero dei Riformatori dello Studio) di diretta emanazione politica, sottratta al controllo degli organi religiosi e finalizzata alla formazione dell’élite dirigente – di estrazione sia umanistica che tecnica – da impiegare al servizio delle strutture ducali; la soppressione infine, nel 1773, dell’ordine dei Gesuiti, che spezzava di netto la tradizionale primazia ecclesiastica nell’istruzione e metteva a disposizione dello Stato un patrimonio ingente, indirizzato in massima parte proprio al finanziamento delle strutture universitarie.

5. Gli studi universitari

Giuseppe Luosi, al suo arrivo nella capitale nel 1771, trova sistemazione a Modena presso la casa del padrino Ludovico Serafini, il medico mirandolano che aveva frequentato l’Accademia dei Rinascenti presso la città natale ed ora, a Modena, aveva modo di condurre una brillante vita culturale. Sarà Serafini, ad esempio, ad introdurre il giovane Luosi in alcuni salotti della città di corte, e in particolare nella casa del padre del futuro ministro di Guerra e Marina Achille Fontanelli⁵¹, il marchese di origine reggiana Alfonso Vincenzo Fontanelli – che di Mirandola conservava il ricordo di un periodo di servizio nel 1740 al comando del reggimento di stanza⁵² –, apprezzato per la sua fornitissima biblioteca, che faceva da calamita per le frequentazioni delle menti più aperte e meno convenzionali della capitale⁵³. Ma il Fontanelli non era solo un aristocratico di ampie vedute e di cultura cosmopolita (nei suoi viaggi in Francia aveva avuto occasione di conoscere Voltaire, di cui tradusse alcune tragedie⁵⁴); egli era anche un esponente di spicco della vita politica presso la corte estense⁵⁵, titolare di importanti incarichi pubblici, tra i quali, proprio in quegli anni, quello di componente della Deputazione per la riforma dell’Università e, dal 1772, del Magistrato sopra gli Studi⁵⁶.

51 Su Achille Fontanelli si veda la relativa voce a cura di L. Antonielli nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, 48, Roma 1997, pp. 731-735.

52 Un profilo biografico di Alfonso Fontanelli (Reggio Emilia 1706 - Modena 1777), in Girolamo Tiraboschi, *Biblioteca Modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena*, II, Modena 1782, pp. 331-338.

53 Sulle frequentazioni modenese di Luosi in quegli anni, Ferretti, *Ricerche su Giuseppe Luosi* cit., pp. 54 ss.

54 G. Armani, *Aspetti della diffusione delle idee illuministiche nei territori estensi*, in *Reggio e i Territori Estensi dall’Antico regime all’Età napoleonica*, Atti del Convegno di Studi (Reggio Emilia, 18-20 marzo 1977), a cura di M. Berengo e S. Romagnoli, Parma 1979, II, pp. 348-349; L. Pucci, *Il ‘Grand Tour’ del marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli*, in “Pensiero economico moderno”, 4 (1989), pp. 39 ss.

55 Cfr. Abelson, *Le strutture* cit., p. 503 nt. 5, e Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., p. 140.

56 C.G. Mor - P. Di Pietro, *Storia dell’Università di Modena*, I, Firenze 1975, p. 90 e 94;

Se si eccettua il primo anno, quello del 1771, ancora strutturato nell'ambito dello Studio pubblico di San Carlo, il curriculum universitario di Luosi nella classe giuridica dell'Università di Modena si svolse sotto la vigenza della riforma del 1772: il 25 novembre di quell'anno, Agostino Paradisi, titolare della cattedra di Economia civile – la terza attivata in Italia dopo quella di Genovesi a Napoli⁵⁷ e di Beccaria a Milano⁵⁸ – e futuro componente del Comitato di governo per gli Stati estensi del 1796, pronunciò una celebre orazione inaugurale che, al di là di una certa retorica di rito, può essere letta come un vero e proprio manifesto del riformismo estense⁵⁹.

La formazione universitaria di Luosi non può non aver risentito del nuovo clima, destinato a plasmare in profondità le giovani menti degli allievi legisti. In particolare, la promulgazione del Codice del 1771 e l'inserimento degli istituti in esso disciplinati nei programmi delle più qualificanti materie di studio⁶⁰, avviava i giovani giuristi verso una riconsiderazione delle fonti e di alcuni dei paradigmi di fondo della formazione giuridica. Va ricordata a tal proposito l'orazione inaugurale dell'anno accademico successivo a quello aperto dal Paradisi, pronunciata il 25 novembre del 1773 proprio da Bartolomeo Valdrighi, l'artefice del codice e della riforma universitaria, orazione tutta incentrata su quell'elemento irrinunciabile di novità capitale che era il codice, manifestazione massima dell'esclusiva sovrana della legislazione:

«Perché eccede la forza dell'umano intelletto raccogliere in un sol Codice tutti quei casi che la infinita combinazione degli umani eventi offre al giudizio dei Magistrati, però saggiamente provvide il Legislatore nostro, seguendo le traccie del gran disegno, che ove il Codice non bastasse, si avesse ricorso non già alle molteplici leggi muni-

Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., p. 245 e 248.

57 Si vedano i contributi raccolti da D. Demarco nel volume *Studi in onore di Antonio Genovesi nel bicentenario della istituzione della cattedra di Economia*, Napoli 1956, nonché le monografie di M. De Luca, *Scienza economica e politica sociale nel pensiero di Antonio Genovesi*, Napoli, 1970, e di E. Pii, *Antonio Genovesi. Dalla politica economica alla politica civile*, Firenze 1984.

58 Cfr. P.L. Porta, *Le lezioni di Economia di Cesare Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Roma-Bari 1990, pp. 356 ss.

59 *Nel solenne aprimento della Università di Modena felicemente restaurata ed ampliata da S.A.S. Francesco III Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. ecc. Orazione recitata nella Chiesa di S. Carlo il giorno 25 novembre dell'anno 1772...*, Modena 1772. Cfr. Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena* cit., I, p. 99, e B. Donati, *Codificazione e scienza giuridica in una orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 novembre 1773*, in Id., *Lodovico Antonio Muratori* cit., pp. 60-62. Su Agostino Paradisi, F. Venturi, *Ritratto di Agostino Paradisi*, in "Rivista storica italiana", 74.4 (1962), pp. 717 ss.; S. Montaguti - G. Armani, *Agostino Paradisi letterato, storiografo, economista... nell'età dei lumi*, Vignola 1983; Armani, *Aspetti* cit., pp. 354 ss.

60 In base alle *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studi negli Stati di Sua Altezza Serenissima* (tit. III, §§ 1 e 7), avrebbero dovuto essere integrate con le norme del codice del 1771 il Diritto pubblico e feudale nonché le Istituzioni civili, le Pandette e l'Ordinaria civile (ivi, § 7). Cfr. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., pp. 251-252.

cipali dello Stato, non alle arbitrarie decisioni dei giureconsulti, vuote di legittima autorità, ma bensì al *solo diritto comune positivo*, e che quello a fornire le contese per ultima base e per estremo fondamento si proponesse»⁶¹.

Ecco riuniti in un singolo passaggio della prolusione valdrighiana i punti decisivi di quella che d'ora in avanti avrebbe dovuto essere la formazione dei giuristi estensi: monopolio legislativo dello Stato, superamento del pluralismo delle norme di matrice municipale, diffidenza per l'arbitrarietà dei giuristi, ricorso al solo diritto comune inteso non più come ambigua fonte dottrinale e giurisprudenziale, ma come mera legge positiva⁶².

Passiamo ora ad illustrare, per quanto possibile, il programma di studi che Luosi dovette seguire a partire dalla riforma del 1772.

Va prima di tutto precisato che dopo la "licenza d'ammissione" rilasciata dal rettore in seguito alla produzione degli attestati di proficua frequenza presso le scuole primarie, lo studente doveva affrontare un biennio "propeudeutico" comune a tutte e quattro le classi (Teologia, Legge, Medicina, Filosofia ed arti). Anche il giovane Luosi, che, ricordiamolo, aveva solo 16 anni al suo arrivo a Modena, dovette quindi affrontare i corsi, articolati in due anni, di Logica e metafisica, Filosofia morale, Fisica generale, Aritmetica scientifica e geometria, i cui attestati di buona frequenza avrebbero costituito la documentazione indispensabile per l'ingresso nella facoltà prescelta⁶³.

61 Cit. in Donati, *Codificazione* cit., pp. 78-79. Il testo dell'orazione, rimasta a suo tempo inedita, è stata pubblicata da Mario Valdrighi, *Del conte Bartolomeo Valdrighi di Castelnuovo di Garfagnana, notizie biografiche*, in *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca modenese di Girolamo Tiraboschi*, IV, Reggio Emilia 1835, pp. 189-204.

62 In una missiva del 20 maggio 1773 all'amico Ottavio Greco, Luosi parla delle lezioni del Valdrighi, soprattutto in relazione alle esigenze di uniformità legislativa che il codice promulgato appena due anni prima soddisfaceva. Pur senza nascondere una qual certa «mestizia» dovuta alla «morte degli statuti nostri», lo studente mirandolano si dichiarava del resto pienamente consapevole della maggiore razionalità dell'ordinamento anche dal punto di vista del più agevole apprendimento, senza contare quello era in fin dei conti il pregio più notevole: quello di assicurare omogeneità giuridica in ogni territorio del ducato, o piuttosto, come più concretamente ed efficacemente si espresse il Luosi, «a Castelnuovo di Garfagnana così come al Gavello». La missiva è citata in Ferretti, *Ricerche su Giuseppe Luosi* cit., pp. 61-62. La Ferretti utilizza questa come altre lettere della corrispondenza Greco-Luosi conservata presso l'Archivio Storico del Comune di Mirandola. In realtà, presso tale Archivio non vi è alcuna traccia di tale corrispondenza, come ho potuto verificare personalmente dopo una serie di ricerche mirate, effettuate anche grazie alla collaborazione della Dott.ssa Federica Collorafi, che colgo l'occasione per ringraziare. Si deve pertanto ritenere, salva l'ipotesi di errata collocazione, che la corrispondenza Greco-Luosi sia stata asportata dal suddetto Archivio dopo il 1982, anno in cui risulta essere stata eseguita la ricerca della Ferretti, poco prima, tra l'altro, di un riordinamento generale dell'Archivio intrapreso negli anni Novanta (cfr. *Archivio storico comunale di Mirandola* cit., in particolare p. 8).

63 Sugli aspetti dell'iscrizione, della frequenza e dei corsi di studio, debbo ancora una volta rinviare al mio *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., in particolare alle pp. 43-45 e 261-264. Si veda anche Mor - Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena* cit., I, pp. 57 ss. e 94 ss.

Le materie insegnate presso la classe giuridica, presieduta dallo stesso Valdrighi, erano al tempo del Luosi il Diritto pubblico e feudale, il Diritto ecclesiastico, le Istituzioni civili, le Pandette, l'Ordinaria civile, la Teorica e pratica criminale, l'Arte notarile e il Diritto patrio.

Il corso di Diritto pubblico e feudale, insegnato da Bartolomeo Valdrighi, era articolato in due anni e rappresentava uno degli insegnamenti di maggior spicco dell'intero curriculum. Esso avrebbe fornito elementi di diritto naturale e delle genti, di "diritto pubblico universale", nonché di diritto feudale, anche in analisi comparativa con il terzo libro del codice del 1771.

Il corso di Diritto ecclesiastico era stato fatto oggetto di minuta attenzione dalla riforma del 1772, in quanto si riteneva, a ragion veduta, che in quella disciplina risiedesse una formidabile opportunità per instradare la *cupida legum juventus* verso orizzonti formativi in cui le prerogative della sovranità avrebbero dovuto, pur con tutto il rispetto dovuto ai dogmi di fede, svettare nettamente su quelle infondatamente pretese dall'autorità ecclesiastica. L'insegnamento, strutturato in tre anni, prevedeva una parte introduttiva relativa alle origini del diritto ecclesiastico e alla storia del diritto canonico, un esame critico dell'attendibilità storica e filologica dei canoni e delle decretali, una rassegna dei più importanti concilî e delle altre fonti utili alla migliore comprensione del diritto ecclesiastico; dopodiché si sarebbe concentrato sulle istituzioni del medesimo diritto ecclesiastico, sia pubblico che privato, tralasciando istituti eventualmente coincidenti con il diritto civile. Il controllo sovrano sui contenuti di questo corso erano più sensibili che per gli altri insegnamenti: proprio per assicurarsi che venissero correttamente impartiti «sopra ciaschedun capo quei principii che stabiliscano ... i rispettivi legittimi diritti tanto dell'impero e del sacerdozio quanto de' diversi ordini componenti l'ecclesiastica gerarchia fra di loro medesimi», nonché altrettanto correttamente fosse illustrato «in qual parte e fino a qual segno abbiano le positive leggi ecclesiastiche la forza di obbligare per se medesime, dove e con quali cauzioni e limiti per la sola accettazione fattane dai sovrani nei loro domini», la riforma del 1772 disponeva «che, relativamente a tutti i suddetti capi, si professi nell'Università e ne' suoi domini, subordinatamente alla censura del Magistrato sopra gli Studii, quella dottrina medesima che indipendentemente da particolari concordati e su comuni principii del gius ecclesiastico nelle più celebri università cattoliche, non solo oltremontane ma anche dell'Italia, insegnasi in oggi concordemente...»⁶⁴. Un vero sindacato di conformità ai *desiderata* sovrani che faceva del Magistrato sopra gli Studi un organo censorio particolarmente attivo e severo, come sperimentò lo stesso Valdrighi quando si vide respinta la richiesta di autorizzare la stampa dell'orazione inaugurale del 1773 di cui abbiamo fatto poc'anzi cenno⁶⁵.

Istituzioni civili, Pandette e Ordinaria civile erano insegnamenti strettamente collegati tra loro. Quello di Istituzioni civili era considerato un corso

64 *Costituzioni dell'Università di Modena* cit., tit. III, § 3.

65 Sulla vicenda della mancata pubblicazione dell'orazione di Valdrighi, si veda Donati, *Codificazione* cit., pp. 62-64.

annuale propedeutico a quello di Pandette, nel quale, dopo una succinta storia del diritto, si sarebbero riassunte in via mirata dottrine e problematiche pratiche; nel corso di Pandette, biennale, sarebbe stato illustrato il Digesto, con l'utilizzo di metodologie aggiornate e richiami storici e con più significativi rinvii alle Novelle e al Codice giustiniano; con l'Ordinaria civile, insegnamento di natura monografica, venivano impartiti ogni anno due temi emergenti dall'esperienza forense. Tutti e tre i corsi, ad ogni modo, avrebbero dovuto essere integrati con le norme di diritto privato contenute nel secondo libro del codice del 1771, che finivano con il costituire il cosiddetto *Diritto patrio*⁶⁶.

Nessun dettaglio invece la riforma del '72 fornisce circa il corso di Teorica e pratica criminale, anche se possiamo senz'altro supporre che si trattasse in sostanza di quell'insegnamento di Istituzioni criminali creato con legato dal segretario di Stato Giuseppe Maria Bondigli nel 1757 presso lo Studio pubblico San Carlo, ma ora con la significativa integrazione degli intervenuti libri quarto e quinto del Codice del '71 a dare più definito corpo alla procedura e al diritto penale. Circa questo insegnamento va precisato come il relativo attestato, ai fini del conseguimento della laurea in Legge, non fosse considerato indispensabile, se non in vista del futuro esercizio della professione presso le preture e le cancellerie criminali o dell'assunzione presso impieghi giudiziari pubblici; in quest'ultimo caso, in particolare, sarebbe stato richiesto in sovrappiù un apprendistato di almeno due anni presso lo studio di un consigliere dell'aula criminale del Supremo Consiglio di Giustizia o dell'avvocato fiscale ivi operante. Era insomma un corso opzionale considerato come requisito solo in funzione di un certo tipo di carriera giudiziaria presso l'amministrazione locale o ducale.

Discorso simile va fatto per l'Arte notarile, il cui corso era da seguirsi e da attestarsi solo ai fini dell'abilitazione al notariato⁶⁷.

La carriera universitaria di Giuseppe Luosi può essere desunta, in via approssimativa, dagli attestati di frequenza⁶⁸, che comprovano una presenza ai corsi della classe legale a partire dal 1773, quindi dopo il biennio propedeutico d'obbligo. Da essi risulta che il giovane Luosi frequentò il corso di Istituzioni civili (1773) impartito da Giovan Battista Centi⁶⁹, quello di Diritto

66 Sul diritto patrio nella cultura giuridica europea tra Cinque e Settecento, si vedano ora i contributi raccolti da Italo Birocchi e Antonello Mattone in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004), Roma 2006, e in particolare I. Birocchi, *La formazione dei diritti patrii nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, pp. 17 ss.

67 Si veda *infra*, § 6e.

68 Conservati presso l'Archivio di Stato di Modena, fondo *Università degli Studi di Modena*, Archivio segreto, fasc. 35, cartella *Luosi Giuseppe*.

69 Il modenese Centi fu avvocato collegiato, sindaco fiscale del Consiglio d'Economia (1776), segretario (1775) e poi consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia dal 1779 al 1788. Insegnò Istituzioni civili dal 1772 al 1781 e fu preside della classe legale dal 1780 all'88. Cfr. Mor - Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena* cit., I, p. 227, e II, pp. 363-377; Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 66 nt. 40, 327-328 nt. 39. Tra le alle-

to ecclesiastico (1774) di Domenico Marchini⁷⁰, quelli di Pandette (1774-77) di Antonio Bosi⁷¹, quelli di Diritto patrio (1775-76) di Giovanni Bertolani⁷²,

gazioni e i pareri del Centi risalenti agli anni 1765-72 e conservate presso l'Archivio di Stato di Modena, se ne può ricordare almeno una, in materia fedecommissaria, perché implicanti personaggi in vista del patriziato mirandolese, tra cui un caro amico amico di Giuseppe Luosi, Angelo Scarabelli (*Pel signor conte Marsilio Masetti nella causa di fedecommissa col signor conte Angelo Scarabelli dinanzi all'illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia replica di fatto*, Soliani, Modena 1771).

- 70 Il lucchese Domenico Marchini, avvocato matricolato presso il Collegio degli avvocati modenesi, fu uditore di guerra e poi professore ordinario di Diritto ecclesiastico dal 1772 al 1788, anno in cui fu nominato consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia in sostituzione del Centi, nonché preside della classe legale, carica che tenne sino all'avvento delle truppe napoleoniche. Cfr. Mor - Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena* cit., I, p. 269, e II, pp. 363-384; Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., p. 453. I suoi corsi di Diritto canonico ed ecclesiastico sono conservati manoscritti presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia (manoscritti Giuseppe Turri, voll. 28-30) e presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna (cfr. M. Cavina, *Il Ducato virtuoso. Dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austroestense. Con l'edizione di un 'clandestino' corso giuspubblicistico modenese*, in *Diritto e filosofia nel XIX secolo*, a cura di F. Belvisi e M. Cavina, Milano 2002, p. 64). Sue allegazioni, pareri e sentenze risalenti agli anni 1767-1805 sono conservati in ASMo, Archivio segreto estense, Archivi per materie: Legali, cass.10a, nonché presso l'Accademia Nazionale di Lettere Scienze ed Arti di Modena e la Biblioteca Universitaria Estense di Modena. Tra tali scritti spiccano quelli in cui viene difesa la Ferma Generale di Modena contro le pretese esenzioni fiscali del marchese di Vignola Boncompagni Ludovisi (*Risposta della Ferma generale all'informazione pubblicata per parte del Sig. Marchese Feudatario di Vignola nella Vineolen. praetensi juris privativi pendente avanti il Supremo Illustrissimo Consiglio di Giustizia*, Soliani, Modena 1770). Il Marchini farà parte, come detto (cfr. *supra*, § 1) del Comitato di Governo per gli Stati estensi insieme allo stesso Luosi nel 1796.
- 71 Avvocato fiorentino, insegnò Pandette dal 1772 nonché Diritto pubblico, Arte notarile, Diritto patrio e Diritto feudale dal 1785 sino al 1793. Cfr. Mor - Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena* cit., I, p. 219 e II, pp. 363-382; Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., p. 453. Allegazioni e pareri risalenti agli anni 1777-91 sono conservati presso l'Accademia Nazionale di Lettere Scienze ed Arti di Modena e la Biblioteca Universitaria Estense di Modena.
- 72 Modenese e avvocato collegiato, figlio di Carlo Bertolani – podestà di Modena, uditore generale criminale e consigliere di giustizia, già luogotenente della Mirandola e podestà della Concordia –, nel 1769 divenne segretario del Supremo Consiglio di Giustizia, incarico con cui cumulò l'insegnamento di Ordinaria civile nel 1772-73, Arte notarile e Diritto patrio dal 1773 (con l'aggiunta del Diritto feudale dal 1779) sino al 1792. Nel 1775 era incorso in un grave infortunio, essendo stato arrestato e sospeso da ogni carica in seguito all'accusa di abuso d'ufficio nella riscossione delle "tariffe" giudiziarie, abuso di cui si sarebbe macchiato nell'esercizio della segreteria del supremo tribunale ducale. L'imputazione venne poi derubricata in «abusiva irregolarità» non caratterizzata da dolo. Incidente di minor gravità fu quello risalente al 1777, quando fu costretto dai consiglieri del Supremo Consiglio di Giustizia a prestare le sue scuse al marchese Mari, feudatario di Dinazzano, che era stato accusato di estorsione nei confronti del suo stesso giurisdicente, sottoposto quest'ultimo a sindacato in una *Informazione di fatto e di ragione* composta proprio dal Bertolani su richiesta della Comunità dinazzanese. La docilità con cui Giovanni Bertolani ottemperò alle richieste governative fu probabilmente alla base della sua nomina ad Uditore degli Studi nel Dicastero dei Riformatori. La morte lo colse nel 1800, senza aver potuto esercitare l'insegnamento di Elementi di economia politica alla cui cattedra era stato appena nominato. Cfr. Mor - Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena* cit., I, p. 212 e II, pp. 363-382; Tavilla, *Rifor-*

nonché quelli di Diritto pubblico e feudale (1776) impartiti dal preside Bartolomeo Valdrighi⁷³.

me e giustizia cit., pp. 66 nt. 40, 295, 329 e nt. 46, 412-413 e 433. Tra le allegazioni e i pareri del Bertolani risalenti agli anni 1768-91 conservati presso l'Archivio di Stato di Modena, l'Accademia nazionale di Lettere Scienze ed Arti di Modena e la Biblioteca Universitaria Estense di Modena, spicca la già ricordata *Informazione di fatto e di ragione a favore della comunità di Dinazzano contro il sig. dottore Gio. Battista Battistini Governatore di Scandiano e sue pertinenze in causa di estorsione e nel giudizio del lui sindacato pendente avanti l'illustrissimo pieno Supremo Consiglio di Giustizia e ministri aggiunti*, Modena 1777, scritto di cui era stata ordinata la soppressione, in quanto ritenuta lesiva della rispettabilità del marchese Mari. I suoi corsi di Arte notarile e Diritto patrio sono conservati presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia (manoscritti Giuseppe Turri, F 54)

- 73 Nato nel 1739 a Castelnuovo di Garfagnana, Bartolomeo Valdrighi studiò tra il '50 e il '57 a Reggio e quindi all'Università di Modena, dove nel '61 conseguì la laurea. Nello stesso anno fu ammesso a patrocinare col titolo di avvocato presso qualsiasi giudice e tribunale. Segretario del Supremo Consiglio di Giustizia nel 1762, l'anno dopo venne nominato uditore del Magistrato di Giurisdizione. Tra 1764 ed il '66 fu inviato a Lipsia a seguire studi di diritto pubblico e delle genti; nello stesso '66 inaugurò presso l'ateneo modenese il corso di Diritto pubblico voluto da Giuseppe Maria Bondigli. Il 6 aprile del '67 fu nominato "aggiunto" presso la Camera ducale. Nel 1768 ottenne l'investitura della contea di Deusi, ex-feudo Forni, acquistato per la simbolica cifra di 3.000 lire e inserito nel "libro d'oro" della comunità modenese relativo ai soggetti abili "al grado conservatorio". Il 17 giugno del 1775, retroceduto il primo feudo, assunse la contea di Carpineti, da poco devoluta alla Camera in seguito alla morte del marchese Alessandro Giannini, questa volta per la somma di 75.000 lire. Dal 1768 sarà uno dei protagonisti della commissione per la compilazione del codice, oltre a far parte di quella per l'esame dei privilegi. Nel 1771 redige gli statuti del Monte Generale dei Pegni e l'anno successivo diviene membro della deputazione incaricata della formulazione dei nuovi piani d'azienda e degli statuti dell'Opera Pia Generale dei Poveri. Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla riforma dell'Università, nel 1772 diviene professore di Gius pubblico universale e feudale nonché presidente della classe legale e membro del Magistrato sopra gli Studi. Nel 1779 la caduta: un dispaccio ducale lo sospenderà da tutti gli incarichi, probabilmente a causa di un parere contrario a quello sovrano circa una pretesa dello stesso duca contro gli eredi del principe Pio. Nel 1783 prenderà servizio come avvocato fiscale nella Rota criminale della repubblica di Genova, dove morirà nell'87. Notizie in M. Valdrighi, *Del conte Bartolomeo Valdrighi* cit., pp. 165 ss. (e anonima recensione in "Biblioteca italiana o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti", 90 [1838], pp. 340-341); L. Bosellini, *Elogio del Conte Cavaliere Luigi Valdrighi*, Modena 1863; G. Salvioli, *Miscellanea di legislazione estense* Palermo 1898, p. 32; Id., *La legislazione di Francesco III duca di Modena*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi", s. IV, 9 (1899), pp. 24-25 e 41 nt. 1 dell'estratto; E. Cottafavi, *I seminari della diocesi di Reggio nell'Emilia. L'Università reggiana nel secolo XVIII*, Reggio Emilia 1900, pp. 247-251; E. Formigini Santamaria, *L'istruzione pubblica nel Ducato estense (1772-1860)*, Genova 1912, pp. 6, 7 e 11; Donati, *L'opera di Giuseppe Maria Bondigli* cit., pp. 40-42; Id., *Codificazione e scienza giuridica* cit., pp. 59 ss.; Id., *Il precedente legislativo* cit., pp. 88-89; P. Torelli, *Per la storia della codificazione in Italia (a proposito di alcune recenti pubblicazioni)*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 8 (1928), ora in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. 543-546; V. Spredi, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Appendice, II, Milano 1935, p. 646-647; S. Bertelli, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli 1960, p. 123; L. Amorth, *Modena capitale*, Modena 1967, p. 213; Pucci, *Lodovico Ricci* cit., p. 38 e nt. 64, 85-86; Id., *Lineamenti di una borghesia in nero: mercanti usurari e contrabbandieri a Modena nella se-*

La mancanza dell'attestato di Ordinaria civile e la presenza di altro attestato di Diritto patrio siglato dal Centi possono essere spiegati con la circostanza che l'insegnamento di Ordinaria civile, che in quegli anni era tenuto dal medesimo Centi e che, lo ricordiamo, consisteva nell'esposizione monografica di casi forensi, finiva ormai per essere incentrato con il diritto civile 'patrio' costituito dal 1771 dal terzo libro del Codice⁷⁴.

Discorso diverso va fatto per l'assenza di attestati di materie criminalistiche, in quegli anni insegnate da Antonio Nannini e da Quirico Medici. La circostanza in sé non deve sorprendere: come già anticipato, il § V del tit. VII delle *Costituzioni per l'Università di Modena* del 1772 intitolato alla "collazione della laurea" escludeva l'obbligatorietà dell'attestato di frequenza al corso di Gius criminale per l'addottoramento in Legge, con l'avvertenza però «che niuno possa poi aspirare alle Preture, Cancellerie criminali o altre cariche pubbliche giudiciali se non avrà prima presentata alla Ducale Segreteria di Stato o alla Cancelleria del Supremo Consiglio di Giustizia ... l'atte-

conda metà del Settecento, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi", s. XI, 14 (1992), pp. 260-261; *Repertorio bio-bibliografico dei modenesi illustri*, a cura di A. Barbieri, in *Modena, vicende e protagonisti*, a cura di G. Bertuzzi, I, Bologna 1971, p. 368; A. Barbieri, *Modenesi da ricordare. Letterati*, Modena 1971, II, p. 43; Mor - Di Pietro, *Storia* cit., I, pp. 73, 75, 90, 98 nt. 10, 102, 318-319, II, pp. 361-369; Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile*, cit., Modena 1977, p. 17 nt. 28; W. Spaggiari, *Aspetti della fortuna di Cesare Beccaria nel Ducato estense*, in *Reggio e i territori estensi* cit., II, pp. 390-391 (ora anche in *Armonico tremore. Cultura settentrionale dall'Arcadia all'età napoleonica*, Milano 1990, p. 43); Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, cit., pp. 288, 292 nt. 17 e 377 nt. 19; Rombaldi, *Aspetti e problemi* cit., pp. 92, 93, 119; D. Marzara, *Pompeo Neri e la cattedra pisana di "diritto pubblico" nel XVIII secolo*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 59 (1986), p. 181; Santini, *Lo Stato estense* cit., pp. 53, 54, 55, 93-4, 104-6, 108, 110, 132-3, 157, 160, 163, 169, 221, 229, 230, 232 nt. 45; M.C. Costa, *L'architettura fortificata, struttura territoriale e prospettive di valorizzazione: il castello di Carpineti*, in *L'economia dei beni culturali. Castelli e chiese: censire, conservare, valorizzare*, Atti del 5° convegno di storia territoriale (Modena-Pavullo nel Frignano, 9-10 ottobre 1993), a cura di G. Santini, M. Cavina, G. Lami, A. Rubbiani, G. Vignocchi, Milano 1996, p. 101; P. Bonacini, *Luigi Francesco Valdrighi. "Il dotto più tipico di Modena nostra"*, in Luigi Francesco Valdrighi, *Cronografia del Castello e Comune di Formigine nella Provincia di Modena dalle origini ai tempi presenti*, a cura di P. Bonacini, Modena 1998, pp. IX-XI; I. Bonsignori, *La scienza del diritto* cit., pp. 122-123; Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 64-70 (in particolare nt. 39), pp. 113-14 nntt. 161 e 162, 132 e nt. 215, 139 nt. 229, 179-180 nntt. 16 e 19, 183, 189, 192 nt. 57, 201, 204, 207, 212-213, 260 nt. 213, 295, 298, 327-329, 331 nt. 51, 335, 373, 375, 389-393, 399, 416-417, 425 nt. 285, 433, 436.

74 Altra ipotesi può essere quella di una mancata frequenza dovuta ad un periodo di grave indisposizione di cui Giuseppe Luosi soffrì. In una supplica senza data il laureando Luosi chiede «d'essere ammesso all'esame in legge», pur mancandogli un «attestato d'una terza per non aver potuto in detto tempo frequentare la scuola a cagione di malattia, come appare dall'accluso certificato del medico». Il certificato allegato, a firma di Lodovico Serafini, parla di «febbri terzane» e di «febbri quartane», con conseguente ricorso al rimedio curativo della china, per tutto il 1774. La supplica viene accolta in data 9 luglio 1776, con sottoscrizione del riformatore Camillo Tori e del segretario Luigi Cerretti. Tutti i documenti in ASMò, *Università degli Studi di Modena*, Archivio segreto, fasc. 35, cartella *Luosi Giuseppe*.

stato del professore d'Istituzioni criminali, verificato e contrassegnato anche col *vidit* dal rettore dell'Università d'aver fatto nella medesima un compiuto corso di Gius criminale e quello inoltre d'un Consigliere dell'Aula criminale o del Fiscale di avere nel lui studio per altri due consecutivi anni con rilevato vero profitto accudito alla pratica criminale»⁷⁵. Non era quindi necessario aver studiato Diritto criminale per laurearsi in Legge ma lo era invece, insieme ad altri requisiti, per intraprendere una carriera all'interno dell'apparato giudiziario ducale. Ora, sappiamo che Luosi non intraprese quella carriera (avremo modo di seguire la sua attività professionale a Mirandola⁷⁶): appare pertanto del tutto verosimile l'assenza di materie criminalistiche nel suo curriculum universitario. Quel che stupisce è piuttosto l'emergere di una robusta competenza in materia penale negli anni a venire, in seguito alla brillante ascesa nei vertici dell'amministrazione napoleonica: fu Luosi in prima persona a stendere, tra il 1801 ed il 1802, e a presentare a Napoleone un progetto di codice penale, nonché a curare personalmente, pur senza successo, tutte le fasi dei vari progetti di codificazione penale che accompagnarono la sua carriera di ministro di giustizia del Regno d'Italia dal 1805 al 1810⁷⁷. «Criminalista di razza», lo ha di recente e a buon diritto definito Adriano Cavanna⁷⁸; ma quello della formazione penalistica di Giuseppe Luosi, che tanto deve alle pagine di Beccaria e di Filangieri, rimane aspetto che meriterebbe indagini – e fonti – ulteriori⁷⁹.

Ora, la laurea conseguita nel luglio 1776 al non ancora ventunenne Luosi solo per certi aspetti formali può essere accostata a quelle dispensate dal-

75 Sul punto, Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica* cit., pp. 262-263.

76 *Infra*, § 6.

77 Si veda il volume di A. Cavanna e G. Vanzelli, *Il primo progetto di codice penale per la Lombardia napoleonica (1801-1802)*, Padova 2000, e in particolare il saggio di A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, ivi, ora riedito in Id., *Scritti (1968-2000)*, II, Napoli 2007, pp. 833 ss.

78 Nel saggio *Codificazione del diritto italiano* cit., p. 905.

79 Possiamo solo in questa sede ricordare che nel 1787 Giuseppe Luosi risulta tra i soci della rivista bolognese *Memorie enciclopediche* fondata da Giovanni Ristori (cfr. C. Capra, *Giovanni Ristori. Da illuminista a funzionario [1755-1830]*, Firenze 1968, p. 96), circostanza che testimonia la curiosità intellettuale del giurista di Mirandola circa i temi di maggiore attualità dibattuti nell'ambiente dell'illuminismo italiano, tra i quali spicca naturalmente quello della giustizia penale. Ulteriori elementi di conoscenza potrebbero venire dall'individuazione della sua biblioteca personale, probabilmente andata dispersa, ma di cui resta una minima traccia presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Firenze. Nel ricchissimo fondo della Biblioteca del Collegio degli Avvocati di Firenze, ivi conservata, è reperibile una copia dei quattro tomi del trattato di Luigi Piantanida, *Della giurisprudenza marittimo-commerciale antica e moderna* (Milano 1806-08), appartenuta a Giuseppe Luosi, come testimonia l'exlibris (ringrazio per la generosa segnalazione il collega Federico Bambi). Il Piantanida nel 1809 fu chiamato dal Luosi a ricoprire la cattedra di Economia politica e diritto commerciale presso l'Università di Pavia, appena riformata (cfr. il saggio di Elisabetta D'Amico, *La riforma luosiana degli studi giuridici pavesi*, *infra* in questo stesso volume).

lo Studio pubblico San Carlo⁸⁰, in quanto l'esame di addottoramento, era stato profondamente mutato nella sua essenza di fondo proprio dalla riforma del 1772. In essa si disponeva che lo studente che avesse potuto documentare un periodo di almeno quattro anni di frequenza e presentare gli attestati di profitto e buona condotta rilasciati dai singoli docenti nonché i certificati di esito positivo delle "pubbliche tesi" svolte su ciascuna delle materie della propria classe, avrebbe potuto chiedere al rettore l'ammissione all'esame di addottoramento finale⁸¹. Più incisivamente, un *Regolamento interinale per la collazione delle lauree* sanzionato il 1° giugno 1774 aveva provveduto a regolare definitivamente i rapporti tra l'Università e i collegi professionali, fino ad allora titolari esclusivi del privilegio d'addottoramento, provvedendo, tra l'altro, ad 'aggregare' i professori al collegio di riferimento come membri onorari e a delineare le fasi della procedura di laurea⁸²: in base ad esso risultava affievolito quel legame che sin dal medioevo sussisteva tra conferimento del titolo di dottore e collegi professionali, primi tra tutti quello degli avvocati e quello dei medici⁸³.

La documentazione relativa alla laurea di Giuseppe Luosi conservata presso l'Archivio di Stato di Modena⁸⁴ ricalca pienamente la prassi e la normativa vigente, e in particolare quella definita nel dettaglio dal *Regolamento* del 1774.

Dopo la richiesta del candidato presentata in data 9 luglio 1776 di poter sostenere l'«examen iurisprudientiae», sulla base de «la giustificazione de' requisiti» e dietro versamento della congrua tassa come risulta nel registro del-

80 Sull'addottoramento presso lo Studio Pubblico San Carlo di Modena, B. Donati, *L'Università di Modena nel Seicento ai tempi del Muratori discepolo*, Modena 1933, pp. 120 ss.; si vedano in particolare la procedura di laurea in leggi conferita a Ludovico Antonio Muratori il 16 dicembre 1694 (pp. 128 ss.), la sua istanza per l'ammissione (pp. 129 ss.) e il suo diploma (pp. 134 ss.), nonché le *Formulae in petenda ac respective conferenda laurea doctorali de stilo servandae tuam a candidatis, tum etiam ab Illustrissimo D. Priore Collegii Advocatorum Mutinae vel alio eiusdem Collegii Doctore ab eo deputato ac ab Illustrissimis DD. Examinatoribus et Promotoribus*, Modena 1690 (pp. 122 ss.).

81 *Costituzioni per l'Università di Modena* cit., tit. VII, *Della collazione della laurea e de' requisiti de' notariandi ed altri*, § IV.

82 In buona sostanza, con tale regolamento, ai fini della commissione abilitata al conferimento della laurea, sarebbero stati gli avvocati ad essere aggregati al collegio dei docenti universitari e non invece, come in passato, i docenti ad essere aggregati al collegio forense. Cfr. G. Della Fontana, *Il collegio degli avvocati di Modena 1337-1797*, in "Atti e memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti", s. VI, 2 (1960), p. 69, e Mor - Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, cit., pp. 103-104.

83 Sull'esame di ammissione al Collegio dei giuristi nella Modena medievale, esame che, pur presupponendo un periodo di studio sui testi giustiniani per almeno un quinquennio, non dovevano necessariamente essere comprovati dalla formalità della laurea bensì confermati nell'esito finale da una prova davanti ad otto *sapientes* del Collegio medesimo, mi permetto di rinviare al mio *Iudicare, consulere, defendere. Giudici e avvocati nella Modena medievale*, in *Statuti del Collegio dei giudici e degli avvocati della città di Modena. 1270-1337*, a cura di V. Braidì e E. Tavilla, Modena 2006, pp. 13 ss., in particolare alle pp. 26-29.

84 *Acta doctoratus domini Josephi Luosi*, in ASMo, *Università degli Studi di Modena*, Archivio segreto, fasc. 131, cc. 118-125, e cartella *Luosi Giuseppe*, ivi, fasc. 35.

la *Distribuzione dei depositi*⁸⁵, il 12 seguente il preside della classe legale Valdrighi nomina come esaminatori i professori Giovan Battista Centi e Antonio Bosi, mentre, in medesima data, i Riformatori dell'Università indicano per lo stesso esame i due componenti del Collegio degli avvocati Domenico Ponziani e Pietro Ferrari⁸⁶.

Il 16 luglio pertanto, alle 8 di mattina, poteva riunirsi il consiglio degli esaminatori, composto dal rettore, il teologo Giuseppe Boccolari, dal preside della classe legale Bartolomeo Valdrighi, dal priore del Collegio degli avvocati Bartolomeo Federzoni (o Fedrezoni), nonché dai professori Antonio Bosi, Giovan Battista Centi, Domenico Marchini, Giovanni Bertolani, e dagli avvocati collegiati Domenico Ponziani e Pietro Ferrari⁸⁷. Dopo le rituali formule di rito scambiate tra il rettore ed il candidato⁸⁸, il consiglio, fatto ritirare il laureando, e sollecitati i pareri degli esaminatori Bertolani, Bosi, Ponziani e Ferrari⁸⁹, provvede a deliberare circa l'idoneità del candidato di essere ammesso all'esame vero e proprio⁹⁰ (con esito positivo e

85 Ivi, c. 118: «Dominus Iosephi Luosi supplicem obtulit libellum illustrissimis et amplissimis rei litterariae III viris postulans: primo, ut ad examen iurisprudentiae admitti possit; 2° sancita exhibens studiorum morumque documenta; 3° sese promptum offrens statutum in recentioribus constitutionibus pro laurea donanda depositum praebere, quibus praecibus illustrissimis et amplissimis III viris annuentibus sequenti formula attesa *la giustificazione de' requisiti* prout in exempli recentiorum constitutionum esistenti in filza XI. (...) Deposuit apud me infrascripti Archigymnasii et Magistratus III virum a secretis £. [*spazio bianco*], quarum distributio apparet ex libro cui titulus *Distribuzione dei depositi*».

86 Documento in ASMo, *Università degli Studi di Modena*, Archivio segreto, fasc. 35, cartella *Luosi Giuseppe*.

87 *Acta doctoratus domini Iosephi Luosi*, in ASMo, *Università degli Studi di Modena*, Archivio segreto, fasc. 131, cc. 118-119: «Convocatis in aula Universitatis, juxta epistolas quarum exemplar in filza XI, illustrissimis dominis doctore Iosepho Boccolari rec(tor)e perp(etu)o, cons(iliari)o com(it)e Valdrighi iuridicae facultatis praeside, domino avvocato Fedrezoni priore, dominisque professoribus avvocato Bosi et avvocato Centi examinatoribus, necnon profe(sso)re // ad(vocat)o Marchini et ad(vocat)o Bertolani alam dexteram tenentibus et advocatis e Collegio d(omino) avvocato Ponziani et Ferrari examinatoribus alam laevam occupantibus, omnibus supradictis dominis, dominus rector perpetuus convocationis causam significavit, mihique supplicem tradidit libellum, quem praedictus candidatus Luosi iurisprudentiae insignia postulans ill(ustrissimis) III viris antia exhibuit et quos annuentes inveni, ut idem dominus Luosi ad examen admitti possit, prout in actis».

88 Ivi, c. 119: «Iussu igitur domini rec(tor)is perpe(tu)i introductus fuit in aula praedicta a caeremoniarum magistro candidatus, qui sic in ingressu allocutus est *Patres, Quum postulanti mihi*, videlicet citatum filza cit. Huic vero dominus rector respondit *Qui bonarum*, videlicet loc. cit.».

89 *Ibidem*: «Adducto ad decretum locum candidato caeremoniarum magister exivit, clavisque ianuis dominum professorem Bosi ad examinandum excitavi, deinde dominum advocatum Ponziani, postea dominum professorem Centi, postremo dominum advocatum Ferrari formula prout supra».

90 Ivi, cc. 119-120: «Absoluto examine per binas horas a praedictis dominis // instituto a caeremoniarum magistro iterum per me nuncupato comitatus exivit candidatus, convocatosque patres hortatus est dominus rector ne ab aequitatis et iustitiae legibus discederent in votis tradendis, deinde ego infrascriptus, Universitatis bidellos fabas distribuere jussi convocatis patribus, primo domino rectori perpetuo, deinde domino co-

unanime⁹¹) e a designare il Bertolani come *promotor* e l'avvocato collegiato Giuseppe Monesi come *argumentans*, nonché a individuare il *punctum iurisprudentialiae* su cui il candidato si sarebbe dovuto misurare sei giorni dopo. La scelta cade sulla l. *Qui aliena pecunia* (C.4.50.8), un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano, in cui veniva affermata la titolarità dell'*actio empti* oltre che del *dominium* in capo a colui che aveva effettuato l'acquisto *aliena pecunia* e non invece a colui *cuius nummi fuerunt*⁹². Comunicata in data 22 luglio l'idoneità all'esame e la scelta del passo giustiniano al candidato, questi richiede di poter sostenere la prova, la cui data viene fissata dal vescovo di Modena Ferdinando Molza, arcicancelliere dell'Università, per il 24 luglio⁹³.

In tale data, dopo la cerimonia mattiniera d'ingresso nella chiesa di San Carlo effettuata con l'assistenza del promotore Bertolani e la *professio fidei* pronunciata davanti al rettore⁹⁴, Luosi sostiene nel pomeriggio l'esame vero e proprio. Davanti all'intero corpo accademico e al collegio degli avvocati, introdotto ancora una volta dal promotore Bertolani, il candidato "recita" l'esposizione del punto assegnatogli e affronta positivamente l'*argumentatio* propostagli dall'avvocato Monesi⁹⁵. Quindi, fatto allontanare il candi-

miti consiliario Valdrighi facultatis praesidi, postea domino Collegii priori avvocato Fedrezoni et deinde professoribus supradictis et Collegii advocatis postremo formulam post fabarum distributionem recitans, ut in exempl. cit. filza cit.a».

- 91 Ivi, c. 120: «Collectis fabis omnibusque in auro repertis nemine discrepante, approbationis actum decretumque publicavi ipsiusque rogitum confeci, deinde a bidellis comitatus qui praedictae fabarum distributioni testes fuerunt, approbationis actum candidato Luosi in proximo cubiculo exitum expectanti enuntiavi formula prout supra».
- 92 Ivi, cc. 120-121: «Ad suum restitutus locum candidatus patribus gratias egit dominus rector deinde approbationis actum illi confirmans, quo ad altiora promovendus censetur dominum professorem ad(vocat)um Bertolani promotorem, dominum advocatum Monesi argumentantem et punctum iurisprudentialiae illi assignavit pro novo tentando expe//rimento in die laurae punctum quod dominus facultatis praeses elegit depromptum ex Cod., De rebus alienis, leg. 8, sequens est: *Quis aliena pecunia comparat*. Formula, qua usus est dominus rector in assignandis puncto, promotore et argumentanti sequens est: *Splendium adeo de re*, vid. exempl. cit. filza cit.».
- 93 Ivi, cc. 121-122: «Supplicem denuo libellum una cum obtenta attestazione illustrissimis III viri obtulit candidatus Luosi postulans ut ad nova tentanda experimenta pro laurea consequenda admitti possit, cui libello rescriptum fecerunt illustrissimi III viri *Si concede*, prout in actis fil. 13. Hanc autem precem III virum rescripto munitam inclusit novo supplici libello illustrissimo et reverendo marchioni Ferdinando Molsae Archigymnasii archicancellario, qui diem 24 iulii pro laurea assequenda illi destinavit. comunicatis illustrissimis et amplissimis // III aviris jussu ipsorum, necnon illustrissimi archicancellarii approbatione convocationis epistolas pro decreto ad conferendam lauream iurisprudentialiae die 24 iulii expedivi illustrissimis dominis doctori Boccolari rectori perpetuo, consiliario comiti Valdrighi facultatis praesidi, avvocato Fedrezoni Collegii priori, professoribus omnis classis iuridicae, omnibus advocatis Collegio advocatorum».
- 94 Ivi, c. 122: «Die 24 iulii 1776 hora 8a antimeridiana. Dominus candidatus Luosi a me infrascripto et a dicto professore Bertolani comitatus divi Caroli Ecclesiam petivit, ibique audito sacro sese una cum me infrascripto eodemque promotore domino professore Bertolani ad Universitatis aulam contulit, ibique ante dominum rectorem perpetuum Archigymnasii fidei professionem emisit, juxta formulas apud me existentes».
- 95 Ivi, cc. 122-123: «Die 24 iulii hora 6 pomeridiana anno 1776. Congregati sunt in Uni-

dato, il vice gran cancelliere Camillo Tori chiede ritualmente al consesso di esprimere la valutazione finale (*Placetne vobis?*), ricevendone la rituale risposta affermativa (*Placet*)⁹⁶. Infine, dopo le orazioni cerimoniali, Tori può conferire la laurea e Bertolani le insegne dottorali al giovane *doctor in iuris-prudientia*⁹⁷.

Giuseppe Luosi non aveva ancora compiuto i ventuno anni.

6. Un tranquillo notabile di provincia

a) una carriera mancata?

Non so se costituisca sterile esercizio di vacua storiografia chiedersi il motivo per cui una personalità spiccata come quella di Giuseppe Luosi, non

versitatis aula illustrissimus et reverendus dominus canonicus Camillus Tori cathedralis ecclesiae // major archipresbyter, rei litterariae III vir, Archigymnasii vice magnus cancellarius, dominus rector perpetuus Boccolari, domini vice magni cancellarii dexteram occupans ipse vero infrascriptus longius laevam, dominique illustrissimi comes consiliarius Valdrighi facultatis praeses, professores Marchini, Bosi, Centi, consiliarius Medici, Bertolani alam dexteram occupantes, domini ex advocatorum Collegio advocati Fedrezoni prior, Ponziani major, Gherardi, Camerini, Fontana, Ponziani junior, consiliarius Azzaloni, Monesi, Azzaloni junior, Ferrari laevam tenentes, quibus omnibus supplicem candidati libellum una cum magni cancellarii rescripto ab illustrissimo domino rectore perpetuo mihi traditum perlegi et deinde jussu illustrissimi domini vicemagni cancellarii a caeremoniarum magistro introductus fuit in aula Universitatis candidatus Luosi, et decretum sibi locum petivit una cum ejus promotore dicto professore Bertolani [et decretum ... Bertolani *aggiunto in interlinea*], qui sic illustrissimum et reverendum III virum Tori est allocutus *Lectissimum iuvenem*, prout in cit. exempl. filza XI. Dominus candidatus deinde expositionem puncti sibi in die examinis assignati recitavit, qua absoluta ego infrascriptus dominum advocatum Monesi, ut argumentationem institueret excitavi formula prout supra».

96 Ivi, c. 124: «Absoluta argomentatione candidatus sequentem formulam recitavit *Quod in me erat*, vid. cit. exempl. filza cit., deinde a caeremoniarum magistro comitatus denuo exivit, clausisque ianuis illustrissimus et reverendus dominus vicemagnus cancellarius Tori convocatos patres interrogavit sequenti formula *Placetne vobis?*, vid. cit. exempl. filza XI. Omnes autem responderunt *Placet*».

97 Ivi, cc. 124-125: «Decretum verum patrum praesentibus Universitatis bidellis publicavi ispiusque rogitum confeci ac candidato enuntiavi, qui iterum admissus una cum domino promotore Bertolani decretum sibi locum occupavit. Apertis autem ianuis omnibus publicatus est novus doctor tibicenesque alacri tubarum sono illum enuntiarunt. Surgens deinde dominus professor advocatus Bertolani promotor sic illustrissimum vicemagnum cancellarium Tori est allocutus *Metam jamjam contingit*, prout in cit.o exempl. filza XI. Illustrissimus vero et reverendus dominus III vir Tori vicemagnus cancellarius doctoralem lauream domino Iosepho Luosi contulit, juxta formulam in cit. exem. filza XI existen//tem ab ipso domino Tori de verbo ad verbum perlectam. Postquam collationis actum creatus doctor debitas persolvit grates, subindeque dominus promotor Bertolani habita in ipsius candidati laude oratione ipsum insigniis doctoralibus decoravit dans illi biretum, ut supra». Va segnalato come l'attestato di laurea, nella consueta forma di modulo prestampato (in ASMo, *Università degli Studi di Modena*, Archivio segreto, fasc. 35, cartella *Luosi Giuseppe*), riporta la data a cui risale l'ammissione all'esame votata all'unanimità dal corpo accademico e dal Collegio degli avvocati (16 luglio) e non quella in cui venne effettuata la prova stessa (24 luglio), ad indicare come sia l'esame di "promozione" il momento qualificativo della procedura, più che non quello della prova consistente nell'esposizione e nell'argomentazione del *punctum*.

privo di contatti anche a Modena, non abbia provato, come molti dei suoi colleghi giuristi – si pensi al concittadino Giuseppe Maria Gallafasi⁹⁸ –, ad intraprendere una carriera all'interno delle strutture burocratiche e giudiziarie della capitale. Sono comunque portato a credere che nella scelta del neolaureato Luosi di seguire l'esperienza paterna a Mirandola e di non tentare un *cursus honorum* a corte, passando prima per qualche territorio periferico come magistrato e funzionario ducale, possa essere già intravisto un primo segno tra quelli che caratterizzeranno il futuro uomo di responsabilità nell'Italia napoleonica.

È difficile pensare, insomma, che il Nostro non abbia valutato, ben prima che si facessero sentire gli sconcertanti echi della Rivoluzione d'Oltralpe, come non confacente alle proprie aspirazioni un ambiente che, pur avendo espresso apprezzabili svolte riformatrici, appariva palesemente marcato dalla discrezionalità sovrana e dai 'partiti' di corte. Ne aveva sperimentato qualcosa l'avvocato siciliano Antonino Crescimanno, che convocato a Modena con il prestigioso ed oneroso incarico di por mano alla codificazione, dimostratosi ben presto non all'altezza e osteggiato dai colleghi, venne rimosso dopo un anno e mezzo di servizio⁹⁹; oppure Felice Antonio Bianchi, uno dei protagonisti della politica giurisdizionalista estense, estromesso allorché il Vaticano riuscì a stabilire un mutato clima – di non belligeranza, per così dire – con il duca modenese¹⁰⁰; oppure ancora – caso ben più eclatante – lo stesso Bartolomeo Valdrighi, che, dopo aver vissuto lo smacco già ricordato dalla mancata pubblicazione della sua orazione accademica, venne addirittura licenziato in tronco nel 1779 da Francesco III, il quale si era piccato per una presa di posizione del 'suo' giurista in seno al Supremo Consiglio di Giustizia contraria a certe pendenze ducali con gli eredi del principe Pio¹⁰¹. Più sicuro, e certamente più redditizio – aveva forse riflettuto Luosi – coltivare la professione in un ambiente di provincia sì, ma ambiente in cui si potevano vantare proficue relazioni d'amicizia e di riconosciuto credito familiare, nonché consolidate interessenze agrarie: un'opzione 'borghese', possiamo forse definirla così, nella generica ed ambigua accezione che questo termine, più che spiegare, evoca.

b) *la professione forense*

Il giovin dottore riprese presto la via di casa per esercitare, sulle orme del padre e come qualche anno dopo farà il fratello più giovane Luigi¹⁰², la pro-

98 Cfr. *supra*, § 4, testo corrispondente alla nt. 49.

99 Tavilla, *Riforme e giustizia cit.*, pp. 309 ss. Cfr. anche Id., *Un progetto di riforma cit.*, pp. 245 ss.

100 Rombaldi, *Aspetti e problemi cit.*, pp. 118-119; Tavilla, *Confraternite cit.*, p. 291.

101 Cfr. *supra*, § 5, in particolare alla nt. 73.

102 Luigi Luosi (1771-1853), conseguì anch'egli la laurea in leggi e l'idoneità al notariato presso l'Università di Modena ed esercitò la professione forense a Mirandola. Quando il fratello Giuseppe assurgerà alla carica di ministro di Giustizia del Regno d'Italia, verrà immediatamente nominato capo divisione del medesimo ministero, per diventare subito dopo segretario generale del ministro. Cfr. Ceretti, *Biografie mirandolesi cit.*,

fessione forense in Mirandola¹⁰³, per la quale non era necessaria l'immatricolazione nel collegio degli avvocati della capitale¹⁰⁴.

In che cosa sia consistita per Luosi quell'attività in un centro come Mirandola pochi anni dopo la promulgazione del codice estense e dopo il relativo azzeramento della legislazione statutaria, può essere ben illustrata da una sua allegazione articolata in 140 paragrafi e diffusa a stampa nel 1788¹⁰⁵. La controversia in questione vedeva contrapposti davanti al luogotenente di Mirandola Giacomo Muzzarelli¹⁰⁶ gli eredi di don Antonio Castellini e l'arciprete di Concordia don Giovanni Viani, beneficiario quest'ultimo di una donazione operata da don Antonio ma che ora le sorelle Castellini, vedove e gravate da famiglia numerosa, contestavano sulla base dei divieti e dei limiti previsti dalle norme sulla manomorta ecclesiastica, da qualche anno trasfusa nel titolo VII del secondo libro del codice del 1771 ("Delle mani morte e delle persone di mano morta").

La donazione del 17 agosto 1769 con riserva di usufrutto fatta dal Castellini a favore del Viani – atto al quale assistettero i consiglieri di giustizia Del Rio e Micheli, in luogo del ministro del dipartimento di giurisdizione sovrana Felice Antonio Bianchi – fu resa possibile in seguito a rescritto di accoglimento ducale di supplica (in data 14 maggio 1769) con cui si operava deroga al divieto in cui sarebbe incorso l'atto di liberalità ai sensi dei chirografi 12 settembre 1763, 14 maggio 1767 e 20 gennaio 1770 in materia di manomorte, che vietavano il trasferimento di beni ad ecclesiastici oltre alla ventesima parte del patrimonio del disponente se non dietro autorizzazione ("ammortizzazione") ducale¹⁰⁷.

Luosi, nel suo scritto, assumeva che il rescritto ducale di deroga, presentato dal Viani all'insaputa del Castellini, sarebbe risultato viziato da orre-

II, pp. 57-65, e Id., *Sulle famiglie nobili della Mirandola* cit., II, pp. 56-57.

103 Non abbiamo elementi per avvalorare quanto asserito da Pellegrino Papotti circa una suo periodo di apprendistato forense a Modena (Papotti, *Notizie* cit., pp. 6-7).

104 Cfr. quanto si rileverà *infra*, § 6e.

105 *Esposizione di fatto e di ragione a favore delli signori eredi Castellini contro il sussidio di cura di Santa Cattarina, territorio della Concordia, nella causa di affermata nullità di donazione vertente avanti l'illustrissimo sig. dottore Giacomo Muzzarelli capitano di ragione e meritissimo luogotenente della città e ducato della Mirandola*, Società Tipografica, Modena 1788. Non ci è stato invece ancora possibile rintracciare un'altra allegazione di cui danno notizia Ceretti (*Biografie mirandolesi* cit., II, p. 55) e Papotti (*Notizie* cit., p. 7, nt. 1) intitolata *Esposizione di ragione e di fatto per il signore Antonio Facci contro li signori Giovanni e Bonifazio fratelli Guvi della Mirandola sull'articolo di pretesa consuectione dell'erede legittimo con i coeredi testamentari vertente in prima istanza nanti l'illustrissimo signor luogotenente della città e ducato di Mirandola*, Società Tipografica, Modena 1791, contenente, tra l'altro, un parere conforme del promotore all'esame di laurea del Luosi, Giovanni Bertolani.

106 Giacomo Muzzarelli ricoprì la carica di luogotenente di Mirandola dal 1786 al 1789. Cfr. F. Ceretti, *Dei podestà, del luogotenenti, degli auditori e dei governatori dell'antico ducato della Mirandola*, Modena 1898, pp. 68-69, e *Archivio storico comunale di Mirandola* cit., p. 293.

107 Sulla legislazione ducale limitatrice del privilegio ecclesiastico e sulle ammortizzazioni, mi permetto di rinviare al mio *Confraternite* cit., in particolare alle pp. 282 ss.

zione e surrezione, con la conseguenza di inficiare i motivi di “equità” e di “congruenza” che avrebbero dovuto costituire i fondamenti legittimanti per la concessione del rescritto. L’assenza di quei motivi – argomentava il poco più che trentenne forense mirandolano sulla scorta di mirati passi di Johannes Voet, Tommaso Maurizio Richeri, Jacques Godefroy, Jacopo Menochio, Antonio Gomez, Felino Sandeo, Girolamo Palma, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Francesco Antonio Bonfini, Francesco Maria Pecchi, Anton Perez, Agostino Barbosa, Juan Gutierrez, Francisco de Amaya, Fernando Vasquez de Menchaca, Giovan Francesco Sanfelice, Juan Batista Larrea, Antonio Gobio, Filippo Castaldi, Giovanni Pietro Surdo, Giovan Battista Odierina, Vincenzo de Franchis, Cesare Manenti, Giovan Pietro Attolini, Paul van Christynen (Paulus Christinaeus), Jean Favre, nonché della la Rota romana, di quella ferrarese e di quella bolognese – comportava senz’altro la nullità del rescritto d’ammortizzazione, che Luosi sottolineava essere “un decreto di grazia e non di giustizia” e come tale risultare nullo già sulla base del semplice vizio di surrezione.

La “reticenza” e l’“artificio” integrativi di orrezione e surrezione stavano nell’aver rappresentato nella supplica una situazione di fatto tale da indurre il duca a ritenere necessario un sussidio di cura alla chiesa di Santa Caterina (soppresso convento agostiniano), il cui territorio in realtà aveva costituito da sempre parte integrante dell’arcipretura di Concordia. Luosi descrive la vicenda come una montatura architettata a bella posta dal Viani per impinguare il patrimonio della sua sede, realizzando “circuizione” ai danni del “credulo” Castellini.

Luosi sosteneva inoltre che il rescritto ducale di deroga e ammortizzazione avrebbe dovuto essere corroborato dalla clausola “per grazia speciale, con la pienezza della Nostra Suprema ed assoluta Podestà, di certa scienza”, in quanto abrogativo di “solennità” previste dal diritto comune o municipale¹⁰⁸. Vengono ricordate le leggi di ammortizzazione promulgate a Genova e in Piemonte (1762), a Modena a partire dal 1763, nella Repubblica di Lucca e nel Ducato di Parma (1764), in Toscana (1769)¹⁰⁹. In particolare il chirografo promulgato da Francesco III d’Este nel 1767 richiedeva preliminarmente la relazione istruttoria del Supremo Consiglio di Giustizia, utile per una motivata concessione o ripulsa dell’ammortizzazione, relazione che Luosi asseriva essere costitutiva *de substantia* del rescritto, altrimenti “esposto a patente nullità”. Ma, nel caso in oggetto, il rescritto ducale era stato concesso *ex abrupto*, senza attendere la relazione del supremo tribunale e senza neppure il “successivo decreto di esecuzione” del medesimo Consiglio che l’editto del 1767, recepito dal Codice 1771, richiedevano *substantialiter*.

La deroga insomma, a giudizio conclusivo del giurista mirandolano, era nulla *ipso iure* e nulla era di conseguenza la donazione che su quella deroga

108 Sulla dispensa di grazia nella prassi del ducato estense, rinvio al mio *La favola dei Centauri. “Grazia” e “giustizia” nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002, pp. 48 ss. e 65 ss.

109 Una sommaria ricognizione della legislazione in materia nel mio *Confraternite* cit., pp. 273-275.

era stata, illegittimamente, effettuata.

Non è qui il caso di entrare nell'ulteriore dettaglio di uno scritto, che, pur dovendo districarsi tra le incertezze e le ambiguità di una normativa che la codificazione di Francesco III non aveva evidentemente del tutto rimosso, dava modo al Nostro di assumere un impianto argomentativo in buona parte poggiato su *auctoritates* dottrinali e giurisprudenziali, con il ricorso per sovrappiù a qualche norma giustiniana¹¹⁰.

Eppure, qualche elemento di consapevolezza maggiore che in altri colleghi del tempo Luosi sembra averla, probabilmente attinta, se non proprio in via diretta dalla formazione universitaria a Modena, certamente da letture risalenti a quegli anni e ad altre in seguito coltivate. Illuminante sotto questo aspetto è l'inciso in cui Luosi dichiara definitivamente superato il tempo di una scienza giuridica oscura:

«Non è più tempo di sacrificare la verità all'ordine, alle inutili formalità, alle inconcludenti precisioni. La giurisprudenza si è resa dapprima colta, indi illuminata. I scrittori che in questo secolo la illustrarono hanno portata la ragione di una scienza che sembrava dapprima destinata a contentarsi di glosse oscure, di citazioni tenebrose. Si è convenuto finalmente che la ragione, la verità debbano trionfare sole su gli autorizzati cavilli, sulle formalità leguleiche» (§ LXVI).

Non solo: egli giungeva al punto di rilevare – sulla scorta consueta della celebre costituzione degli imperatori Teodosio e Valentiniano *Digna vox* (C.1.14.4)¹¹¹ – come la “superiorità” dei sovrani alla legge non dovesse mai spingersi al punto di soperchiare la legalità:

«Insegnano le leggi, e ad universale conforto il palesano gli esempi luminosi dei supremi regnanti, ch'eglino, quantunque nell'eminente loro stato superiori alle leggi, si gloriano però costantemente di rendere il principato servo e suddito della Legge» (§ CXXXIII).

(...)

«La storia della giurisprudenza ci fa vedere realizzate queste massime, additandoci le tante volte in cui la privata ragione sostenne il cimento della ragion di stato dei sovrani diritti e fu prevalente e vittoriosa all'ombra e sotto la protezione delle leggi. Sulla scorta di queste massime, di questi esempi, troviamo scritto nella giurisprudenza che il supremo imperante si sottopone all'osservanza di tutte ancora quel-

110 Sulla cultura forense emergente nelle allegazioni della seconda metà del Settecento si veda il volume collettivo *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento* a cura di M.G. Di Renzo Villata, e in particolare il saggio introduttivo della Curatrice, *L'arte del difendere e l'allegare tra ancien régime ed età dei codici*, in particolare alle pp. 19 ss.

111 Sulla legge *Digna vox* e sulla tradizione interpretativa medievale che ne ha fatto un baluardo dello “Stato di giustizia” contro l'assolutismo principesco, si veda la sintesi di recente offerta da D. Quagliani, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, pp. 33 ss. e bibl. ivi cit.

le estrinseche solennità e forme che sono conseguenza dei stabilimenti della legge civile» (§ CXXXIV).

«Sono queste le norme che i supremi legislatori diedero ai tribunali di giustizia, perché una ragion sola decidesse tra il pubblico ed il privato, tra il sovrano ed il suddito, e perché ogni esaltato titolo tacer dovesse a fronte della imperiosa voce della Legge» (§ CXXXVI).

La Legge, sì, proprio quella con la “L” maiuscola, quella che parla con “imperiosa voce”. Non sembra già di udire la tribunizia oratoria del ministro napoleonico?

c) *le cariche pubbliche*

La professione forense non impedirà a Giuseppe Luosi – così come non impedì al padre – di misurarsi con l’esercizio di cariche pubbliche nell’ambito delle istituzioni della sua città. Anzi, il legame tra professione e ufficio burocratico si configurava come foriero di fruttuosi intrecci, con le sue promesse di prestigio sociale e di proficue relazioni personali.

E infatti nel 1782 Luosi viene nominato dal Consiglio dei Conservatori di Mirandola sindaco legale, incarico inerente alla rappresentanza legale della Comunità cittadina¹¹². Tale ufficio assumeva peculiare e delicato rilievo in quanto si poneva quale mansione specializzata di assistenza giuridica, soprattutto in funzione del controllo che gli organi centrali della capitale – in ispecie il Dipartimento del buongoverno e, in sede locale, il governatore – esercitavano sulla contabilità del Comune e sull’impiego efficiente delle risorse locali, comprendendo in esse anche quelle da sottoporre ad imposizione fiscale¹¹³.

112 Già il *Piano di regolamento per la Comunità della Mirandola* risalente al 1777, di cui alla nt. 26, prevedeva nel bussolo dei sindaci legali, oltre a Giovanni Sacchi, Giovanni Luosi e Grazio Montanari, anche lo stesso Giuseppe Luosi (Pulini-Ghizzoni, *Mirandola* cit., p. 161). Il § IV del medesimo *Piano* richiedeva per il sindaco legale – e non per il sindaco d’azienda, amministratore economico e contabile della Comunità – la qualità di dottore di legge e l’iscrizione al “corpo pubblico” (ivi, p. 163). Cfr. anche *Archivio storico comunale di Mirandola* cit., p. 23.

Nella veste di sindaco legale Luosi estese, ad esempio, il verbale dell’adunanza del 31 maggio 1783: in essa la Comunità ricordava come nel 1774 il duca Francesco III avesse provveduto, in seguito alla soppressione della Compagnia di Gesù, a destinare i Padri Scolopi alla cura delle scuole di grammatica, retorica, umanità e teologia, circostanza questa che aveva permesso la continuazione di una formazione di base a Mirandola, e rappresentava formalmente la preoccupazione per il ventilato accorpamento dei medesimi Scolopi a quelli di Correggio, con il serio rischio di compromettere una consolidata tradizione scolastica nel centro della Bassa. Il verbale redatto dal Luosi è trascritto nella missiva di Pompilio Pozzetti indirizzata ad Ottavio Greco in data 3 settembre 1805, in Tiraboschi, *Notizie biografiche* cit., III, p. 173. Cfr. anche Papotti, *Notizie* cit., p. 7.

113 Va ricordato che il “buon governo” delle comunità locali fu uno dei più precoci obiettivi del ricostituito ducato estense dopo la perdita di Ferrara, sino a dar vita a una magistratura *ad hoc*. Dopo i fondamentali *Ordini per il Buon Governo delle Comunità* promulgati da Francesco I nel 1630 (con ripubblicazioni nel 1665, 1689, 1753, 1755 e rifusione nel codice del 1771, lib. III, tit. VII) in vista di una corretta gestione e rendiconta-

La qualità di sindaco legale della Comunità di Mirandola investiva Luosi del medesimo ruolo di rappresentante legale anche relativamente a un ulteriore organo municipale, la Congregazione di acque e strade, un collegio composto, oltre che, appunto, dal rappresentante legale del Comune, anche da un priore, in funzione di presidente, dal luogotenente, in rappresentanza del governo centrale, e da altri quattro membri, tre rappresentanti degli interessi dei feudatari ed uno del Comune di Concordia. La Congregazione svolgeva un ruolo di cerniera tra centro e periferia in vista di una più efficiente gestione del territorio e delle acque, con obiettivi di ottimizzazione delle risorse, miglioramento dei collegamenti e prevenzione delle calamità ambientali. Vi è da dire che un Magistrato di acque e strade, creato per la prima volta nel 1601 su iniziativa di Cesare d'Este e dotato di competenze in materia agricola, idraulica e di viabilità, ebbe vita travagliata e occasionale, almeno sino alla riforma voluta dal duca Francesco III nel 1767, che lo rifondò con il nome di Congregazione e ne limitò l'ambito geografico di competenza al Comune di Modena e al suo distretto, rendendo più stabile e coordinato il rapporto tra le altre le congregazioni operanti nei maggiori centri del ducato (Reggio, Carpi, Mirandola) e il governo centrale, segnatamente il Dipartimento del buongoverno¹¹⁴. La Congregazione di Mirandola in particolare era stata fatta oggetto di una riorganizzazione nel 1774, una riforma connessa con la creazione di un nuovo organo di controllo centrale, la Soprintendenza generale delle acque¹¹⁵.

Luosi, che nel 1788 diverrà presidente della Congregazione mirandolese¹¹⁶, aveva potuto saggiare da un osservatorio privilegiato le contraddizioni ed i conflitti emergenti nella fase di transizione che la politica economica e fiscale messa in cantiere dal duca Francesco III e dal suo *entourage* aveva pro-

zione dei movimenti finanziari delle municipalità, la funzione e il relativo potere ispettivo e di controllo furono affidati ad una Prefettura del buongoverno (1749), poi trasformato in Intendenza (1752) e quindi in Magistrato (1754), per divenire infine (1767) uno dei dipartimenti in cui si articolava l'attività di governo ducale (dal 1770 Tavola di Stato). Cfr. *supra*, nt. 35 e testo corrispondente.

114 Cfr. G. Dotti Messori, *Magistrato di Acque e Strade. Inventario*, Modena 1992, pp. 7 ss. Si vedano anche A. Spaggiari, *Uomini e istituzioni nel governo delle acque del territorio modenese*, in *Vie d'acqua nei ducati estensi*, Milano 1990, pp. 39 ss., e F. Cazzola, *Acque di frontiera. Il governo idraulico nella bassa pianura in età moderna*, in *Archivi territori poteri* cit., pp. 169 ss.

115 Cfr. il *Piano d'erezione d'una Congregazione sopra le acque e strade nella città della Mirandola coll'unione delli tre feudi delle Roncole*, di S. Martino in Spino e di S. Posidonio e capitoli di regolamento per la stessa Congregazione, in Mirandola, Archivio della Congregazione di acque e strade, serie "Miscellanea", b. 1 fasc. 1. Sulla Congregazione di acque e strade della comunità mirandolana, si veda Pulini-Ghizzoni, *Mirandola* cit., pp. 156-157.

116 Sigismondi, *Luosi* cit., p. 578. Si segnala incidentalmente come il Luosi ebbe modo di sollecitare più volte al Consiglio d'Economia un aumento di retribuzione per il suo ruolo di presidente della Congregazione. In particolare, in ASMò, *Archivio per materie*, Agricoltura e commercio, b. 2/1, si conserva una delle missive di richiesta, risalente al 20 giugno 1792. Paolo Cassiani, uno dei componenti del Consiglio, gli risponde il 6 luglio che il Consiglio d'Economia ha respinto la sua richiesta, pur avendo il Cassiani medesimo votato a suo favore.

dotto. Abbiamo già accennato a come certe infeudazioni di territori inerenti al mirandolese avessero incoraggiato pratiche speculative di famiglie non residenti nel territorio né ad esso legate da rapporti di cointeressenza parentale o sociale. In particolare, i varesini Menafoglio, dal 1749 marchesi di San Martino in Spino, avevano ottenuto in livello sin dal 1738 la tenuta di Portovecchio. Relativamente a tale area, la Congregazione mirandolese di acque e strade aveva chiesto ripetutamente – e inutilmente – ai Menafoglio un contributo per le spese di manutenzione dei canali e delle vie di comunicazione. Il relativo contenzioso era pervenuto al giudizio del Supremo Consiglio di Giustizia, il quale, con decisione del 18 maggio 1776, aveva ritenuto fondate le pretese di esenzione privilegiata vantate da Antonio Menafoglio, in quanto giustificate dalla natura di bene patrimoniale personale del sovrano che la tenuta di Portovecchio poteva vantare sin dalla concessione fatta nel 1738 a favore del padre Paolo Antonio, fermiere generale di Francesco III¹¹⁷.

Ma San Martino in Spino e i Menafoglio assurgeranno, per così dire, agli onori del cronaca e in modo assai ben più clamoroso, appena qualche mese dopo la conclusione del contenzioso con la Congregazione. Nell'estate del 1778, infatti, si registrano le prime sollevazioni popolari nell'area valliva di San Martino, dovute all'iniziativa del feudatario di recintare i campi e di metterli a coltura (sull'esempio inglese dell'*enclosure* degli *open fields*), privando di fatto i residenti del tradizionale uso comune dei pascoli. L'exasperazione era seguita ad una pronuncia del Supremo Consiglio di Giustizia del 27 agosto 1777 favorevole al Menafoglio¹¹⁸, dopo un duro contrasto con la comunità risalente a tre anni prima. L'esito del contenzioso non arrecò quindi nessun beneficio ai residenti danneggiati, se non limitatamente alla clemenza che il duca ritenne poi di dover usare nei confronti dei responsabili delle intemperanze¹¹⁹.

Giuseppe Luosi, all'epoca non ancora impegnato nel ruolo di rappresentante legale della Comunità mirandolana e della sua Congregazione di acque e strade, dovette senz'altro vivere lo sconcerto che quei tumulti produssero in città e certamente trasse dalla vicenda importanti elementi di riflessione sulla condizione economica ed agraria delle sue terre¹²⁰.

117 La vicenda è riassunta in una missiva del Supremo Consiglio di Giustizia (siglata da Cagnoli, Valdrighi, Chiodini e Tonani) diretta al duca in data 2 giugno 1778, in ASMo, *Cancelleria ducale*, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n° 127.

118 Si tratta della decisione n° 66 riassunta in punto di diritto nella *Collezione delle massime di diritto stabilite dall'Illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia di Modena*, tomo VI, Modena 1837, pp. 96-98.

119 Cfr. E. Ghidoni, *Rivolte contadine a San Martino Spino nella seconda metà del Settecento*, in *Gavello e San Martino Spino. Storia di una valle di bassa padana*, Atti della giornata di studio (San Martino Spino, 20 ottobre 1991), a cura di B. Andreolli e G. Mantovani, Modena 1993, pp. 117 ss.; Id., *I Menafoglio, il feudo e la comunità di San Martino Spino*, in *Il Marchesato delle Valli. A 250 anni dall'istituzione del feudo Menafoglio*, Mirandola 2002, pp. 139 ss.

120 Luosi ebbe probabilmente occasione di esprimere, anche se in via informale, un parere giuridico sulla delicata questione, sollecitato dall'amico Ottavio Greco. Questi, in

d) *un riformatore in pectore*

Il momento più qualificante – e come tale opportunamente messo in rilievo dalla storiografia – dell’impegno di Giuseppe Luosi nella veste di rappresentante legale della Comunità mirandolana e di presidente della relativa Congregazione di acque e strade fu quello relativo al frangente in cui Ludovico Ricci, assunto alla guida del Supremo Consiglio d’Economia proprio nel 1788, diede nuova linfa al progetto della predisposizione di un catasto, dopo un primo impegno risalente a un decennio prima e finito nel nulla¹²¹. Benché non compiuta, la riforma catastale e il suo “estimo generale” – portato comunque a termine nel 1792 – ponevano alle comunità estensi inediti problemi di rilevazione e di qualificazione delle risorse economiche legate al territorio, mettendo i titolari di quelle risorse nella condizione di potersene avvantaggiare sì, ma dietro un conseguente e deciso abbattimento del privilegio laico ed ecclesiastico ed una coerente e non rapace politica fiscale.

Proprio in occasione dell’avviata formazione di un catasto generale, il segretario di Stato e primo ministro Giovan Battista Munarini – che aveva riportato in auge il Ricci – dava incarico al sindaco legale della Comunità di Mirandola e presidente della locale Congregazione di acque e strade Giuseppe Luosi di stendere una relazione finalizzata ad illustrare la condizione delle terre mirandolesi e delle relative attività economiche da un lato e dall’altro di proporre le strategie di intervento ritenute più opportune per la valorizzazione delle risorse agrarie e produttive. Il “promemoria”¹²² venne approvato

competizione col Menafoglio (segnaliamo un processo Greco-Menafoglio per i diritti di pesca in alcune località delle c.d. valli mirandolesi – i Zoschi, le Partite, Fossa Nuova –, risalente agli anni 1772-76; cfr. ASMo, *Archivio privato Menafoglio*, n. 45), aveva dimostrato un forte interesse per il contenzioso in atto, legato com’era alla nuova configurazione giuridica di territori investiti da rapide ed inedite trasformazioni. Una missiva indirizzata al Greco e risalente proprio all’agosto del 1778 (Ferretti, *Ricerche su Giuseppe Luosi* cit., p. 84) riporta il parere di quel Giovanni Bertolani che, avvocato e già segretario del Supremo Consiglio di Giustizia, era stato docente di Diritto patrio del Luosi tra 1775 ed 1776, nonché *promotor* all’esame di laurea dello stesso nel luglio del ’76 (cfr. *supra*, § 5). Il Bertolani sembrava essere stato sollecitato dal conte Ottavio a dire la sua circa un’opinione espressa, non sappiamo in che occasione e in che termini, dal giovane dottore mirandolano, il quale si era evidentemente detto favorevole, «per migliorare gli infelici destini» degli allevatori, ad una proroga del diritto di pascolo per il tempo necessario alla vendita del bestiame: un’eventualità che però il Bertolani, pur riconoscendo il «dottissimo pensiero» dell’ex allievo e la sua finalità di salvaguardia delle risorse economiche dei residenti, dichiarava di non poter accogliere.

121 Cfr. Pucci, *Lodovico Ricci* cit., pp. 111 ss., e A. Rinaldi, *Il possesso fondiario modenese dal sec. XVIII al 1859*, in *Lo Stato di Modena* cit., II, pp. 967 ss.

122 ASMo, *Archivio per materie*, Agricoltura e commercio, b. 2/1. I brani riportati in questa sede sono stati tratti direttamente da tale manoscritto. Una trascrizione parziale del “promemoria” con il titolo *Riflessione sopra lo stato attuale della provincia mirandolese* è stata proposta da E. Ghidoni, *Il movimento riformatore e le campagne mirandolesi alla fine del ’700*, in “Atti e memorie della Deputazione storia patria per le antiche provincie modenesi”, s. X, 12 (1977), pp. 186 ss., poi ripresa da U. Casari, *Giuseppe Luosi e altri intellettuali estensi alla fine del Settecento*, Verona 1995, pp. 39 ss. Per un’analisi del testo luosiano, Ghidoni, *Il movimento riformatore* cit., pp. 179 ss.

dai Conservatori mirandolesi il 22 dicembre 1791¹²³ e inviato al Munarini il 2 gennaio 1792, come documenta la missiva d'accompagnamento sottoscritta dallo stesso Luosi¹²⁴.

Il testo, che risente profondamente di una cultura fisiocratica diffusa nel ducato e che a Mirandola era di casa nelle sale dell'Accademia dei Rinascanti, rappresenta uno degli scritti più esemplari dello spirito riformatore di quegli anni, benché trattasi di documento interno all'ambiente burocratico e non opera destinata alla stampa.

Nel promemoria, dunque, il Luosi intendeva programmaticamente suggerire al Munarini «i mezzi ... onde riformare l'economia di questo ducato», vale a dire quello di Mirandola. Quel che colpisce, già nel suo esordio, è l'impostazione decisamente moderna delle premesse, di cui spicca la natura squisitamente statistica, in quanto fondate su dati numerici – probabilmente forniti dallo stesso Ricci, impegnato nella predisposizione del catasto – considerati essenziali per la corretta elaborazione della proposta operativa.

Il punto di partenza evidenziato è quello relativo allo sbilancio tra il reddito prodotto nel mirandolese – una parte consistente del quale è ridotto da «l'asportazione che ne fanno gli esteri possessori» nonché dal pagamento dei tributi diretti ed indiretti – e il fabbisogno dei residenti. Luosi prospetta due 'rimedi' classici al deficit di ricchezza: l'emigrazione dei residenti consumatori, misura che, diminuendo la domanda, sarebbe stata idonea a riequilibrare i fattori; la trasformazione dei consumatori in produttori, la cui attività avrebbe generato l'effetto di riportare in pareggio il disavanzo. Ma per operare questa soluzione, ed evitare quindi l'emigrazione che fatalmente si sarebbe originata lasciando invariata la situazione, occorre quello che oggi chiameremmo un programma di incentivi. Come non ricordare a questo punto l'Agostino Paradisi che, negli anni di formazione del Luosi, impartiva nell'Università di Modena le sue lezioni di Economia civile nel segno di un illuminato protagonismo del governo sovrano in vista del miglioramento delle condizioni di vita dei sudditi e che qualche avversione produssero negli ambienti di corte, sino a causarne l'allontanamento dall'ateneo?¹²⁵

123 Luosi "partecipa" al Consiglio generale di Mirandola in data 19 dicembre 1791 la relazione rischiestagli dal Munarini («Piacque al Supremo Ministro, cui è affidato il governo economico...»). La Comunità approva la relazione il 22 dicembre successivo (si parla di «ingegnosissima esposizione») e trasmette polizza di "gradimento" al medesimo Luosi in data 11 febbraio 1792. I relativi documenti in Mirandola, Archivio Storico Comunale, *Conseglio*, filza 22.

124 Nella medesima missiva, Giuseppe Luosi approfitta per inoltrare una supplica a nome del padre Giovanni – finalizzata ad ottenere l'autorizzazione governativa a permutare un appezzamento di poco più di un ettaro e mezzo situato in località Fossa con altro del Monastero delle Monache della Mirandola, con cui il primo confinava da tre lati – e per raccomandare alla protezione di Munarini il fratello Luigi, a Modena per studiare giurisprudenza.

125 Luigi Pucci (*Lodovico Ricci* cit., pp. 67-68, nntt. 65 e 66) ritiene che l'allontanamento di Paradisi da parte di Ercole III sia dovuto, oltre che all'antipatia nutrita dal figlio di Francesco III per l'ambiente dei *philosophes*, anche dalle pressioni derivanti dagli

Luosi ritiene che la “ricchezza delle nazioni” – la celebre formula messa in circolo da Adam Smith, la cui *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* era apparsa nel 1776 e in prima traduzione italiana nel 1790¹²⁶ – è dipendente dalle arti, dal commercio ma soprattutto – e in ciò spicca la formazione fisiocratica – dall’agricoltura¹²⁷. Ora, rileva il Nostro, il fattore critico è dato dalla circostanza che nel mirandolese ben un terzo delle terre produttive consiste in latifondi e che vi sono «pochi ed esteri proprietari che, abitando altrove, trasportando altrove i prodotti del suolo, illanguidiscono l’industria nazionale abbandonata a pochi e piccoli possessori incapaci di avviarla»¹²⁸. Il primo obiettivo che Luosi propone è pertanto quello di moltiplicare i piccoli possedimenti produttivi dei residenti interessati alla redditività del terreno e, quindi, di sfavorire le «vaste campagne abbandonate a conduttori passeggeri o ad agenti infingardi»¹²⁹.

azionisti della Ferma Generale milanese, ostili ai contenuti riformatori dell’insegnamento del Paradisi, tra cui il ministro degli Esteri Filippo Giuseppe Marchisio.

126 Sulla teoria della “ricchezza delle nazioni” di Adam Smith, si vedano almeno i saggi raccolti da F.R. Giahe in *Adam Smith and the Wealth of Nations, 1776-1976: Bicentennial Essays*, Boulder 1978, e quelli riuniti da S. Copley e K. Sutherland in *Adam Smith's Wealth of Nations: New Interdisciplinary Essays*, Manchester 1995, nonché la monografia di R.F. Teichgraber, *Free Trade and Moral Philosophy: Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations*, Durham 1986. Nella bibliografia italiana, è possibile ricordare almeno i volumi di A. Zanini, *Adam Smith: economia, morale, diritto*, Milano 1997, di S. Cremaschi, *Il sistema della ricchezza: economia politica e problema del metodo in Adam Smith*, Milano 1984, di S. Fiori, *Ordine, mano invisibile, mercato: una rilettura di Adam Smith*, Torino 2001, e di C. Scognamiglio Pasini, *Adam Smith: indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Roma 2007. Importante, sotto il profilo della penetrazione del pensiero smithiano nella cultura italiana, è il volume *Aspetti della formazione culturale di Adam Smith: la prima diffusione del suo pensiero nella dottrina italiana*, a cura di G. Vivenza, P. Lanaro Sartori e M.L. Parolini, Verona 1980.

127 «Tre sono le sorgenti delle ricchezze economiche in ogni Paese. L’agricoltura, l’arti, il commercio. Ognuna di queste sorgenti se non è per noi esaurita è almeno gravemente oppilata. Massime è l’avilimento, massima la piccolezza dell’agricoltura. Questa trae seco l’avilimento, la piccolezza dell’arti, del commercio, che in un Paese agricolo [sic] sono costantemente subordinati ai progressi dell’agricoltura.

«Bisogna dunque rilevare l’agricoltura la prima delle arti, la sola che indipendentemente da tutte l’altre può moltiplicare le sussistenze. Per rilevarla bisogna togliere gl’ostacoli proponendo dove dei rimedi, dove dei compensi».

128 «Ventimila biolche, che nell’area delle sessantaquattro mille componenti il terratico mirandolese appartengono in vasti latifondi a pochi ad esteri proprietari che, abitando altrove, trasportando altrove i prodotti del suolo, illanguidiscono l’industria nazionale, abbandonata a pochi e piccoli possessori incapaci di avviarla, di alimentarla: ecco il primo ostacolo all’ingrandimento dell’agricoltura.

«Queste grandi masse che non è possibile di smembrare attaccando direttamente le due principali radici della sussistenza, l’agricoltura cioè e la industria, l’agricoltura ch’è fatica prima e di produzione, l’industria ch’è fatica seconda e di perfezione, sono fatali all’una egualmente che all’altra».

Una biolca corrisponde nell’area modenese a 2836 metri quadri, vale a dire poco più di un quarto d’ettaro.

129 «Nuocono all’agricoltura perché i grandi patrimoni diventano colossi, perché le grosse possessioni assorbono le piccole, perché massima è la differenza che passa tra la

L'analisi del futuro ministro napoleonico è ancora una volta sorprendente per lucidità e modernità:

«Bisogna quindi fomentare la concorrenza per accelerare i progressi della circolazione e del commercio e diminuire, se non tutte, alcune almeno delle cause che trasportano il numerario fuori dello Stato».

È comprensibile che, date queste premesse, la politica fiscale risulti determinante, e ciò non soltanto in vista di favorire la piccola proprietà, ma anche il commercio, come quello del bestiame, così vitale nel mirandolese eppure ancora sofferente, come la vicenda Menafoglio a San Martino in Spino aveva dimostrato. Approdo di indifferibile urgenza è l'abolizione dei dazi interni, vera piaga di un'economia che si voglia porre come minimamente avanzata, e in particolare di quella gabella conosciuta al tempo come *traversia*, che colpiva i sudditi al momento del mero trasporto delle bestie al mercato «quand'anche non ne facciano esito», vale a dire indipendentemente dal fatto che esse vengano o meno vendute¹³⁰.

Ma c'è di più. Nessuna reale riforma sarebbe stata attuabile senza intaccare il secolare nodo della proprietà ecclesiastica. Luosi informa Munarini che i beni posseduti a vario titolo dagli enti religiosi nel mirandolese ammontano a circa 5.000 biolche (poco meno di 1.500 ettari), corrispondenti approssimativamente all'8-9% dell'estensione dell'ex ducato di Mirandola. Ora queste terre, a dire di Luosi, «presentano una faccia sempre sterile ed infeconda», visto che «i nostri ecclesiastici sono ben lungi dall'essere nella classe dei buoni coltivatori». Non è difficile credergli¹³¹. La sua proposta è

fertilità di un piccolo fondo che somministra la sussistenza ad una laboriosa famiglia e quella delle vaste campagne abbandonate a conduttori passeggeri o ad agenti infingardi.

«Nuocono alla sussistenza perché sottraggono alla circolazione una considerabilissima porzione del numerario, che impiegano altrove, con detrimento della ricchezza nazionale, della fatica della popolazione, del commercio delle arti.

«Ma questo male non ammette alcun rimedio diretto. Il vuoto irreparabile che queste grandi masse segnano nella ricchezza nazionale non può compensarsi che con un generale fermento d'industria, che comprimendo con la maggiore attività la molla del commercio onde reso attivo ci dia sopra gli esteri un introito di numerario che corrisponda alle somme che altrove trasportansi dai proprietari che non abitano in questo Ducato».

130 «Il mercato settimanale di bestiami eretto in questa città potrebbe influire a richiamare il numerario dai vicini e aumentare la circolazione. Ma se incagliò per i dazi interni detti *traversia*, cui vogliono soggetti i modonesi traducendo il loro bestiame al mercato quand'anche non ne facciano esito, non potrà né riaprirsi né prosperare se non goda o di una esenzione illimitata o se almeno non siano soppressi questi dazi interni, che inceppano e angustiano il libero accesso, la libera contrattazione del mercato».

131 Sulla condizione agraria del territorio modenese e sulla relativa incidenza del privilegio laico ed ecclesiastico, si vedano i contributi di Giuseppe Orlandi, *Le campagne modenesi fra Rivoluzione e Restaurazione (1790-1815)*, Modena 1967, e *I religiosi dello Stato di Modena nel Settecento tra riforme e rivoluzione*, in *Lo Stato di Modena* cit., II, pp. 743 ss.

quella renderli produttivi attraverso l'allivellamento in piccoli poderi¹³².

Insomma si tratta ancora una volta di favorire la piccola proprietà agraria («Senza il diritto di proprietà non si coltiva, non si migliora»¹³³), o comunque di stimolare i contadini ad investire risorse lavorative nella terra. La moltiplicazione del numero dei lavoratori agricoli direttamente interessati alle migliorie appare di strategica importanza¹³⁴. Ancora una volta emerge il fattore strategico degli incentivi. Quali? Luosi propone la piena esenzione fiscale per 15 o 20 anni a favore dei contadini impegnati a metter su casa per la messa a coltura delle terre. Agli stessi andrebbe poi fornita la possibilità di mutui agevolati per i necessari investimenti (abitazione, attrezzi, sementi, animali ecc.). Riduzioni o esenzioni fiscali andrebbero infine previste per quei proprietari che destinassero i loro terreni al lavoro agricolo in forma di piccoli poderi¹³⁵.

Dovunque si ponga mano, appare comunque irrinunciabile un ripensa-

132 «Cinque milla e più biolche sono in questo Ducato possedute dall'ecclesiastici, se vi si computino tutti i poderi che appartengono alle monache di San Lodovico. Senza il diritto di proprietà non si coltiva, non si migliora. Malgrado le savie leggi dell'Economo, i nostri ecclesiastici sono ben lungi dall'essere nella classe dei buoni coltivatori. Basta scorrere le nostre campagne per distinguere a colpo d'occhio i possedimenti del sacerdozio, che presentano una faccia sempre sterile ed infeconda. Se questi beni si censuassero, si allivellassero in piccole partite, osservate le cautele atte a garantire dai danni che il tempo induca nelle contrattazioni, si toglierebbe un altro ostacolo alla prosperità dell'agricoltura, si dilaterrebbe il campo delle utili fatiche, si otterrebbe con questo mezzo innocuo la suddivisione di questi terreni, che sarebbero meglio assai coltivati di quello che lo siano ora nelle mani di un beneficiato, che non vorrà né dissodare né piantare per una posterità che non gli appartiene.

«Cento pertiche di terra renderanno quanto cento trenta, o centocinquanta, se siano coltivate con molta attività. La generosità della natura è sempre proporzionata alle braccia che s'impiegano per soccorrerla. Ma se si accrescano terre a terre ad un numero di famiglie, si renderanno inabili a lavorarle alla perfezione di cui sono capaci. Così la sproporzione tra l'estensione del terreno e le poche braccia impiegate a coltivarlo formano un altro ostacolo ai progressi dell'agricoltura».

133 Cfr. nt. prec.

134 «Larghe possessioni di ottanta, di cento e più biolche sono nel Mirandolese affidate ad una sola famiglia di coltivatori. È dunque necessaria la separazione e divisione di questi fondi, altrimenti la riproduzione annua sarà la minima possibile. Questa divisione, esigendo lo impiego di più coltivatori, aumentando i mezzi di sussistenza aumenterà le sorgenti della popolazione, togliendo il massimo ostacolo ai progressi dell'agricoltura».

135 «Si otterrà dal governo con mezzi indiretti la suddivisione dei terreni se la esenzione dall'Estimo accordata al proprietario ch'erigga una nuova casa per le terre che destina a coltivarsi sotto la casa stessa si estenda sino ai quindici ed anche ai venti anni.

«Si otterrà pure se allo stimolo del premio aggiunga l'allettamento del soccorso, sovvenendo il contante a quel proprietario che fosse pronto ad errogarlo nella erezione di case e stalle, onde dividere tale sovvenzione sotto un discreto interesse e con la facilità di ammetterne la restituzione in più rate per comodo dei debitori sovvenuti.

«Se non una illimitata esenzione, una diminuzione almeno nel censo accordata a quel proprietario che distribuisse una determinata estensione di terreno in tanti piccoli predi coltivati da altrettante famiglie di lavoratori sarebbe un forte incentivo per ottenere lo smembramento di queste grandi masse che si oppongono cotanto ai progressi dell'agricoltura».

mento del sistema fiscale estense, irrazionale e vessatorio, caratterizzato, malgrado le riforme avviate, dal privilegio e soprattutto deprimenti il commercio e l'intrapresa. Luosi non risparmia critiche esplicite ed aspre all'imposta agricola fino ad allora praticata (la c.d. *commandata*), bollata come irrazionale, ingiusta e distruttiva delle risorse; essa andrebbe se non abolita, almeno rapportata in senso inversamente proporzionale al numero di famiglie a cui il proprietario ha affidato appezzamenti in coltivazione¹³⁶. Analogamente, vanno riformate anche le decime (la camerale, l'ecclesiastica, la comunitativa), da rapportare non al prodotto totale della terra, ma al prodotto al netto delle spese e degli investimenti¹³⁷. «Ogni tributo che non sia suscettibile di una giusta ripartizione è sempre distruttivo dell'industria e dell'agricoltura», ricorda Luosi¹³⁸: e, ancor oggi, come dargli torto?

La politica fiscale del governo, nella visione del Nostro, è decisiva; essa ha da essere congegnata in modo da favorire o quanto meno da non scoraggiare le spese d'investimento dei privati. I profitti non debbono sottostare alla spada di Damocle del tributo imprevisto e imprevedibile, magari escogitato per far fronte all'opera pubblica o alla calamità naturale di turno, ma piuttosto essere metodicamente accantonati per le destinazioni di spesa¹³⁹. Al-

136 «La *commandata* è un tributo disuguale per natura nella generale surripartizione, inevitabilmente disuguale nella sua ripartizion particolare, dispendiosa all'eccesso nella sua percezione, prodigiosamente distruttiva delle rendite dei proprietari, di quelle del Sovrano e della popolazione. Dovrebbe quindi sopprimersi. Ma nello stato attuale di cose, finché l'agricoltura non siasi ingrandita, equilibrati i patrimoni pubblici, talché il proprietario, su cui dovrebbe ricaderne il peso, potesse sostenerlo senza risentirsene gravemente, non può che pensarsi a correggerne la ripartizione. Si otterrà questa correzione se il tributo della *comandata* seguirà di un equal passo la maggior quantità dei possedimenti, se il proprietario di un predio di biolche cento, e duecento, in vece di essere soltanto gravato nella stessa proporzione in cui lo è il possessore di sole biolche otanta, avrà un aumento di *commandata* corrispondente alla maggior quantità di terreno che fa coltivare dalla stessa famiglia. Per tal modo si otterrà anche indirettamente una maggiore ripartigione dei terreni coltivabili, ripartigione di cui il governo non sarà mai abbastanza sollecito se rifletta qual vuoto immenso segnino nell'annua riproduzione i poderi troppo estesi e se avverta per un momento che due moggiate di terra tolte alla coltura tolgono forse una famiglia allo Stato».

137 «Dieci mila biolche di terra soggiacciono in questo Ducato alle decime camerali ed altre cinquemille almeno alle decime ecclesiastiche e communitative.

«In tutti i Paesi in cui la decima non è stata abolita o non è stata commutata in una prestazione fissa indipendente dall'esito delle raccolte, l'agricoltura è restata molto addietro. Ogni tributo che non sia suscettibile di una giusta ripartizione è sempre distruttivo dell'industria e dell'agricoltura. È questi il difetto della decima, che non cade altrimenti sul prodotto netto, ma sul prodotto totale del suolo. Il proprietario di un fondo sterile che, volendo raccorre cento, ha speso cinquanta per l'agricoltura, pagherà egualmente del proprietario di un fondo fertile, che per raccorre lo stesso frutto non ha speso che venti. Qual ripartizione più ingiusta di questa? La protezione che il governo deve all'agricoltura esige che sia tolto questo ostacolo al di lei incremento e che le decime camerali, ecclesiastiche, commutative vengano commutate in una prestazione fissa e costante indipendente dall'esito qualunque siasi delle raccolte».

138 Cfr. nt. prec.

139 «È quindi necessario che i pubblici patrimoni siano equilibrati, onde la imposizione non sia distruttiva ed improporzionata alla totalità delle rendite.

lo stesso modo dei proprietari, i contadini debbono essere alleviati da tributi demotivanti, quali le addizionali alla “macina”¹⁴⁰. E, cosa da non trascurarsi, va decisamente alleggerita, se non proprio abolita, la pressione fiscale – definite vere e proprie “multe” – sulle esportazioni (“estrazioni”) di merci e sulle relative contrattazioni (specialmente quelle relative alle granaglie e al bestiame)¹⁴¹. Stesso discorso vale per l’artigianato e i suoi prodotti: «... ogni tributo che cada sull’arti, o secondarie o primitive, anienta le fatiche e le arti. Ed è altronde mercé la sola fatica, mercé l’arti, che possono i poderi aver del prezzo e dare della rendita », è la lapidaria, lampante conclusione di Luosi¹⁴², che nel sostegno all’attività manifatturiera nel Mirandolese ripone fon-

«Se il cittadino temerà che gli avanzi che gli destina a migliorar le sue campagne gli siano involati dalla imminente calamità di un pubblico tributo, desisterà da ogni utile intrapresa. «Questa calamità minaccia i nostri concittadini. I patrimoni pubblici sono oberati. La Comunità gravata di lire trecento quarantaquattro milla novecento quarantatre in tanti debiti fruttiferi, non avendo potuto sostenere le inopinate ed imprevisibili spese occorse per l’errezione delle nuove carceri, trovasi ora nell’abituale disavanzo di annue lire cinque mille novecento otto. Non potendo altronde tentare miglioramento di redditi o diminuzione di spese, non può sperare risorgimento che nella siatura [sic] di una pubblica imposta, se la Sovrana Munificenza non le stenda pietosamente la mano.

«La Congregazione d’acque e strade è dessa pure caricata d’insigni debiti, nella somma di lire cento tredici mille, cui l’assoggettarono gli infortuni sopravvenuti nel Ducato e le grandiosi [sic] spese occorse nelle riparazioni della Secchia, del Cavo Burana e di altri pubblici scoli».

140 «Ma vi è un’altra classe che, a preferenza di tutte le classi oziose della società, merita le paterne sollecitudini del governo. È la classe degl’agricoltori. A sollievo delli medesimi ricaderebbe l’abolizione di due gravissime addizioni su la macina. La prima fornisce alla Comunità l’annuo reddito di lire tremille settecento ottanta e la seconda da un prodotto di lire novemilla circa annue, che cedono a profitto della Congregazione dell’acque. Dipenderà dalla quantità dei sussidi che verranno aprestati a questi due corpi la soppressione o la continuazione di tali addizioni».

141 «Se la fecondità del terreno unita ai benefizi della coltura darà quindi agl’abitanti del superfluo in alcuni generi, essi non debbon far altro che permutare questo superfluo con quello che loro manca. Le cure della legislazione economica devono essere dirette a moltiplicare questo eccesso e diminuire questo difetto. A moltiplicare tal eccesso, a diminuirne il difetto, giova moltissimo la facile, libera e pronta estrazione sì delle derate che delle manufature. Inceppata l’estrazione si ritarda e si scema l’introjto, e ritardato o scemato l’introjto, scemano ad un tempo stesso le arti, la popolazione e l’opulenza dello Stato.

«Senza parlare dei vincoli che angustiano qui, come altrove, la libera contrattazione del grano, vincoli cui difficilmente vorrà il governo avventurarsi a disciogliere se dagli Stati limitrofi non venga addottato un eguale sistema, si osserva che la estrazione del bestiame, la quale secondata dalle leggi di finanza potrebbe formare un ramo principale di commercio attivo, soggiace al gravosissimo dazio di lire vent’una per ogni capo di bestia che si estragga a parti estere e di bolognini venti se faccia serie la vendita nell’ambito del Ducato. «Ecco una multa pecuniaria imposta al cittadino industrioso che, aumentando il suo bestiame, avrà consolidata maggiormente la base della ricchezza rurale e che sarà in grado di venderne al forestiero senza detrimento delle colture delle proprie campagne».

142 «Anzi che premiata, sarà parimenti punita la industria del cittadino se, aumentata la coltura del canape, ne abbia formata della tela e se, per aumentare l’introjto generale, ne farà vendita al forestiere, giacché dovrà soccombere al pagamento di un dazio bolognino per ogni braccio di tela, equivalente ad un otto per cento. È questi un dazio che ca-

date speranze di ripresa economica¹⁴³. È il frutto di una lungimirante analisi che ha per oggetto una piccola, sofferente comunità locale, ma che si nutre di un consapevole respiro europeo: «l'Europa non si considerava ancor, come si considera ora, una città sola»¹⁴⁴.

Il ruolo dei pubblici poteri non deve limitarsi alla leva fiscale, ma in alcuni settori deve anche sapersi porre obiettivi di sostegno più mirati e diretti. È questo il caso del governo del territorio e delle acque in quelle aree, come la bassa mirandolese, dove la ricchezza idrica, se non regolata da strategie di intervento complessive, rischia di trasformare le risorse in un ostacolo se non addirittura in una fonte di dissesti. Nei terreni nord-orientali del ducato, segnala Luosi, andrebbe realizzato il già progettato canale “diversivo” delle acque della Burana nel Po, indispensabile sul doppio versante della bonifica delle terre destinate a coltura agricola e dell’approvvigionamento idrico. Ora, per sostenere le spese di questa indifferibile opera di pubblica utilità, in quanto destinata a rendere produttiva una zona semipalustre, sarebbe errato contare solo sul prelievo fiscale a carico dei proprietari¹⁴⁵.

Qui, le parole usate dal Luosi sono di particolare efficacia e segnano con forza l’affermarsi di una rinnovata visione del ruolo dei pubblici apparati nell’economia per il raggiungimento del *Wohlfahrt*, quella “pubblica felicità”

de direttamente, anziché sulla derrata, sull’arte del tessitore. Ma ogni tributo che cada sull’arti, o secondarie o primitive, anienta le fatiche e le arti. Ed è altronde mercé la sola fatica, mercé l’arti, che possono i poteri aver del prezzo e dare della rendita».

143 Nella missiva di accompagnamento di cui alla nt. 124 e testo corrispondente, Luosi rileva tra l’altro di aver omesso nel suo scritto un aspetto, quello della totale assenza nel Mirandolese dell’arte dei calzolari, omissione alla quale provvede allegando un ulteriore, breve promemoria (*Promemoria riguardante il decadimento dell’arte de’ calzolari in questa Città di Mirandola, a riserva di pochi ciabattini*), nella quale, in sintesi, si denuncia la scomparsa totale nella cittadina basso-padana di botteghe calzaturiere, a causa dell’elevato dazio gravante sul pellame prodotto nel ducato, dell’obbligo per i produttori di pellame a servirsi delle concie modenesi, della conseguente convenienza ad importare la materia prima, del libero accesso di rivenditori forestieri con prodotti più a buon mercato.

144 «Questa contribuzione [*di cui alla nt. 142*] che, al pari dell’altra imposta sul bestiame, nacque in questi tempi in cui piccolo era il commercio esterno, in cui ogni territorio non era vincolato che con pochissimi rapporti ai vicini e limitrofi, in cui l’Europa non si considerava ancor, come si considera ora, una città sola (idea che assicura e dalla fame e dagli altri bisogni tutti i popoli industriosi), nuoce assaissimo al commercio».

145 «Se i progressi dell’agricoltura, se il conseguente aumento della popolazione sono i due più grandi e concludenti argomenti della forza e felicità di uno Stato, questo progetto merita la più efficace cooperazione del supremo governo.

«(...) Se le imposizioni si devono stabilire sul prodotto netto degli stabili, se il loro aumento deve andare di pari passo con l’aumento della rendita, se non devono essere distruttive o sproporzionate alla massa totale delle rendite, non potrebbe questo Ducato sostenere la spesa di tale bonificazione col mezzo di una imposta, che riuscirebbe appunto e distruttiva e sproporzionata alla massa totale dei suoi redditi... (...) Che se la opulenza e la forza dei Sovrani è sempre proporzionale alla popolazione e alla somma delle fatiche degli abitanti – *in multitudine populi dignitas regis* –, l’agricoltura ingrandita, la popolazione aumentata offriranno al Sovrano ed allo Stato un abbondante compenso alle spese che l’erario erogherà utilmente in una sì importante operazione».

di cui Muratori era da tempo nel ducato il nume tutelare¹⁴⁶:

«È questa una spesa cui sono impari le attenuate forze della particolare società del Ducato e che, per i rapporti di universalità d'interesse che racchiude con tutto lo Stato, esige di essere portata a peso della cassa dello Stato medesimo e della società universale, obbligata al reciproco soccorso di quelle particolari società di cittadini le di cui esaurite forze non bastano a se medesimi. (...) Il supremo governo nelle di cui mani stanno gli ordini della pubblica felicità, permettendo ai cittadini l'uso delle acque, può con questo mezzo promuovere ed accelerare i progressi della rustica economia. Ma è necessario l'impulso della sovrana protezione, onde vincere gli ostacoli che l'interesse di pochi potrebbe frapporre all'esecuzione di questo utilissimo divisamento»¹⁴⁷.

Malgrado certe locuzioni di rito – la “sovrana protezione” a cui si appella il suddito Luosi –, emergono con forza gli strumenti di fondo attraverso i quali perseguire lo sviluppo economico del territorio: politica fiscale razionale ed equilibrata, incentivi all'investimento e al credito, infrastrutture d'iniziativa pubblica; il tutto con un occhio di riguardo alla produzione agricola, essenziale fonte di materie prime per l'artigianato e il commercio¹⁴⁸.

Il grido di dolore che il futuro ministro di giustizia del Regno Italico lancia al Munarini e al suo *entourage* è un appello in favore di una libertà di commercio intesa quale premessa di fondo di una libertà civile *tout court*:

«Queste lagnanze sono fatalmente giuste quant'è certo che non può mai il commercio germogliare che nel senso della libertà e che non allignò mai tra le arene dell'oppressione e della servitù».

Verrebbe da dire: è quasi la denuncia di un giacobino *in pectore*...

Senonché, la relazione del nostro giacobino, predisposta nel dicembre del 1791, per quanto sollecitata dalla capitale, non riceve riscontro ufficiale che nel giugno dell'anno successivo. Il catasto, a cui sta lavorando da qualche anno il Ricci, malgrado la portata potenzialmente innovativa in un contesto

146 Cfr. M. Monaco, *La vita le opere ed il pensiero di L.A. Muratori e la sua concezione della pubblica felicità*, Lecce 1977, e la *Prefazione* di Cesare Mozzarelli a L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Roma 1996.

147 Ho avuto modo di mettere in rilievo il ruolo attribuito dal Luosi all'investimento pubblico per lo sviluppo dell'economia nel mio *Pubblico e privato tra Unità nazionale e particolarismo regionali. Problemi giuridici ed istituzionali in Emilia tra Otto e Novecento*, Milano 2006, pp. 39-40.

148 Molteplici sarebbero ancora gli argomenti affrontati nel *Promemoria* del Luosi degni di rilievo ma che non è possibile in questa sede riportare: basti qui ricordare le sollecitazioni per un incremento delle colture agrarie (canapa, lino, vigneti, alveari ecc.) e della produzione manifatturiera (tele ad uso nautico), nonché la denuncia della irragionevolezza del dazio sulle merci importate calcolato sulla «stima del valor capitale, conteggiato dalle così dette *fatture* dei mercanti corresponsali», e il suggerimento di un avviamento forzato dei mendici al lavoro.

quale quello estense, è comunque cosa ben diversa da una deflagrante riforma complessiva del mercato nazionale nei termini radicalmente 'liberali' in cui il giurista mirandolano la prospettava.

Benché Munarini abbia sin da subito – nel retro della stessa missiva del Luosi, con una breve nota indirizzata al consigliere Pedretti – liquidato le proposte contenute nel *Promemoria* con un laconico richiamo alla “lentezza” dei rimedi¹⁴⁹, lo stesso Pedretti, prendendo assai sul serio quel richiamo, attende il mese di giugno per inoltrare al presidente della Congregazione di acque e strade di Mirandola una risposta ufficiale da parte della Segreteria di Stato¹⁵⁰. In essa, al di là di un incoraggiamento del quale si resta incerti se vada apprezzata la sincerità o l'ironia («Ella continui ad applicarsi, che sarà di onore e vantaggio a sé ed agli altri»), viene espressa la concezione di un riformismo *au ralenti* che tutto può metabolizzare tranne che svolte improvvise e radicali: «... addivieni pei mali politici ciò che accade nei fisici, che non possono sanarsi tutto a un tratto e che giungere si dee alla salute procedendo con una inevitabile lentezza...»¹⁵¹.

Forse anche in questa “lentezza” – non sappiamo se ispirata alla *lenteur* delle leggi con cui Montesquieu intendeva bilanciare la prontezza d'esecuzione politica di un regime monarchico¹⁵² – sta una delle chiavi del mancato impegno del Luosi nell'amministrazione ducale: riformismo e riformi-

149 La nota è datata 9 giugno 1792: «Al signor consiglier Pedretti, da unirsi al promemoria Luosi. Intanto potrà il predetto signor consigliere fare allo scrivente la grazia di ordinare una risposta obbligante al signor avvocato Luosi in cui si dica che il governo farà quanto parà per la Mirandola e che rincesce soltanto che i rimedi saranno lenti».

150 ASMo, *Archivio per materie*, Agricoltura e commercio, busta 2/1, missiva del 20 giugno 1792.

151 Doc. di cui alla nt. prec.: «Ho letto con piacere le di lei riflessioni sopra lo stato attuale della provincia mirandolese e dei mezzi dei quali usarsi potrebbe per restituirle quella vivificazione della quale ha in maggior grado goduto per lo passato di quello che faccia al presente.

«Mi congratulo con Lei perché ò compreso che non le è sfuggita alcuna delle principali idee relative a tale materia. Molte cose si possono giudicare convenienti ad una particolare provincia astraendosi dalle sue relazioni colle altre parti del corpo, che praticamente non sono eseguibili quando il tutto si deve riferire alla massa universale.

«Sì quello che da lei ottimamente è esposto, sì tutt'altro che può avere rapporto a tale soggetto si ha presente dal governo; ma addivieni nei mali politici ciò che accade nei fisici, che non possono sanarsi tutto ad un tratto e che giungere si dee alla salute procedendo con una inevitabile lentezza che non lascia però di pervenire [giungere *scrips.*] al suo termine e di pervenire [giungervi *scrips.*] con sicurezza. Negli affari è egualmente nocivo il disperare che il presumere. Evitando questi due scogli si porrà ogni studio perché tutti possano conseguire quel bene che sono in diritto di attendere.

«Ella continui ad applicarsi, che sarà di onore e vantaggio a sé ed agli altri. (...)».

152 Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, trad. it. a cura di R. Derathé, Milano 1989, I, cap. X, “Della prontezza dell'esecuzione nella monarchia”, p. 206: «Il governo monarchico ha un grande vantaggio sul repubblicano: gli affari essendovi diretti da uno solo, vi è maggior speditezza nell'esecuzione. Ma siccome questa speditezza potrebbe degenerare in precipitazione, le leggi vi metteranno una certa lentezza. Esse devono non soltanto favorire la natura di ogni costituzione, ma altresì rimediare agli abusi che potrebbero risultare da questa medesima natura». Cfr. D. Felice, *Moderation et justice: lectures de Montesquieu en Italie*, Bologna 1995.

sti, messi a dura prova dai complessi ingranaggi della macchina governativa della capitale, erano sottoposti all'inerzia di un regime in via di faticosa mutazione, sul cui banco di lavoro veniva sacrificata proprio quella dinamica energia a cui le nuove intelligenze dei ceti emergenti avrebbero aspirato. Si aggiunga che dopo il 1789 il clima politico nel ducato si era fatto più chiuso, più diffidente nei confronti delle novità, sino ad atteggiamenti di vera e propria regressione dopo il tragico epilogo della monarchia francese nel 1793.

e) *Luosi notaio*

Luosi, nei suoi anni mirandolesi, non si limitò ad esercitare la professione forense e a ricoprire cariche istituzionali. Ancora una volta ricalcando le orme del padre Giovanni, nel 1788, l'anno in cui diviene presidente della Congregazione di acque e strade di Mirandola¹⁵³ e si unisce in matrimonio con la concittadina Carlotta Pozzetti¹⁵⁴, Giuseppe inizia ad esercitare la professione di notaio.

Non si tratta di opzione peregrina o inconsueta. La scelta di esercitare la professione forense a Mirandola esentava il dottore in legge Giuseppe Luosi dall'immatricolazione al Collegio degli avvocati della città capitale¹⁵⁵. La compatibilità tra la professione forense e quella notarile derivava quindi dal fatto che Giuseppe Luosi non fu mai avvocato "collegiato", cioè iscritto al collegio degli avvocati di Modena (oppure di Reggio o di Carpi)¹⁵⁶, la cui immatricolazione dava diritto, ad esempio, a patrocinare davanti al Supremo Consiglio di Giustizia oppure a integrare la commissione di laurea presso la facoltà legale. L'alternativa per chi intendesse comunque esercitare l'attività forense era quella di iscriversi al collegio tradizionalmente di minor prestigio, quello dei causidici, la cui esistenza è attestata a Modena e a Reggio a partire dal sec. XVI¹⁵⁷. Ma neppure questa strada era obbligatoria: il laureato presso la facoltà legale dell'Università di Modena avrebbe potuto esercita-

153 Cfr. *supra*, § 6c.

154 Il 12 ottobre 1788 Giuseppe Luosi sposa, già incinta, Carlotta Pozzetti (1771-1846), figlia di Francesco Pozzetti e Anna Vellani. La coppia ebbe cinque figli, quattro dei quali morti in tenera età. L'unica sopravvissuta, Elisabetta, sposerà il modenese Guglielmo Orlandi. Sembra che Luosi non coltivasse molto l'unione coniugale, tanto da separarsi definitivamente dalla moglie negli anni milanesi. Si veda Ceretti, *Biografie mirandolesi* cit., II, p. 51.

155 Cfr. *supra*, § 6b.

156 Non va considerato titolo ufficiale l'appellativo di "avvocato" con cui Luosi sottoscrive il promemoria sulle condizioni economiche mirandolesi di cui *supra*, § 6d, e quello di "signor avvocato" il consigliere Pedretti si indirizza a Giuseppe Luosi nella missiva di cui *supra*, nt. 150. Quando invece si rivolgerà al duca per ottenere dispensa all'abilitazione notarile, il Luosi si definirà solamente "dottore" (cfr. *infra*, nt. 175 175).

157 Come risulta dalla documentazione conservata in ASMo, *Archivio per materie*, Collegi legali. Si tenga conto comunque che nei territori estensi si registrava normalmente la sovrapposizione dei ruoli, teoricamente ben distinti, di avvocato e di procuratore. Si veda a tal proposito la testimonianza di Giuseppe Cassiani Ingoni, giurista vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo, nella sua *Giurisprudenza forense unita al diritto patrio*, I, Modena 1827, p. 106: «... in questi Dominî per inveterata consuetudine i causidici hanno in pari modo la facoltà di fungere ancora le parti di avvocato».

re la professione forense in territori diversi da quelli delle due città maggiori – Modena e Reggio – senza dover necessariamente esibire l'appartenenza a un collegio professionale. In tutti i casi, come dimostrano le tante allegazioni forensi a stampa di ambientazione estense, la mancata qualifica ufficiale di avvocato collegiato non impediva a nessuno dei dottori in legge impegnati in attività di patrocinio presso le corti minori del ducato di estendere il proprio lavoro, oltre alla mera rappresentanza processuale, anche alla stesura di allegazioni, memorie, esposizioni e informazioni di fatto e di ragione, repliche e quant'altro normalmente addotto in sede giudicante, con la sola esclusione di consulti *pro veritate* e di voti consultivi, tradizionalmente richiesti a chi potesse vantare il titolo ufficiale di avvocato.

Due ulteriori considerazioni possono arricchire il nostro quadro. La prima riguarda lo stato vieppiù scadente dei collegi professionali e, nella fattispecie di nostro interesse, di quello dei giudici e degli avvocati di Modena a partire dal XV-XVI secolo, quando l'attività dei procuratori, a causa del deteriorarsi della cultura giuridica e degli apparati giudiziari, finirà con l'estendersi anche alla confezione e alla produzione in sede giudiziale di scritture contenenti argomentazioni e citazioni tratte dal diritto romano o, peggio, alla redazione di *consilia*, senza la necessaria sottoscrizione di un dottore collegiato¹⁵⁸. La seconda valutazione è quella che rimanda a quanto abbiamo già rilevato circa il sostanziale esautoramento del collegio degli avvocati di Modena in seguito alla riforma universitaria del 1772¹⁵⁹, che radicava definitivamente la procedura di conferimento della laurea all'interno delle strutture accademiche, circostanza, questa, destinata a produrre un ulteriore allentamento del legame originario tradizionalmente esistente tra collegio professionale e qualificata attività di assistenza legale.

Ora, l'assenza a Mirandola di una corporazione giuridica locale consentiva ai dottori in legge una maggiore libertà d'azione, con l'ovvio limite del minor prestigio degli organi giudiziari davanti a cui operare – minor prestigio a cui corrispondeva, comprensibilmente, il minor valore degli interessi oggetto del contendere e il minor lustro delle parti patrocinate. Tale libertà d'azione abbracciava anche quella di poter esercitare cumulativamente altre attività giuridiche meno qualificate, *in primis* quella di notaio¹⁶⁰. La famiglia Luosi è un calzante esempio della consuetudine invalsa presso i forensi mirandolani di esercitare, insieme al patrocinio legale, anche la professione di notaio: Giovanni, il padre di Giuseppe, esercita il notariato tra il 1758 ed il 1805¹⁶¹, e Luigi, il fratello minore di Giuseppe, seppure non lo praticò, conse-

158 Cfr. Tavilla, *Iudicare* cit., pp. 34 ss.

159 Cfr. *supra*, § 5.

160 Va ricordato come la compatibilità tra la professione di procuratore legale-causidico e quella di notaio, abrogata dalla legislazione francese, venne ripristinata con notificazione del Supremo Consiglio di Giustizia del 1° dicembre 1814 (*Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami ec. per gli Stati estensi*, I, Modena 1814, n° 133, pp. 111-114).

161 Ceretti, *Biografie mirandolesi* cit., II, p. 34; Id. *Sulle famiglie nobili* cit., p. 54. I suoi rogiti sono conservati in ASMò, Archivio mandamentale di Mirandola, buste 1404-

guì l'abilitazione al notariato presso l'Ateneo modenese¹⁶².

La mancata qualifica di avvocato collegiato e l'esercizio del notariato non devono esser viste come intralcio ad altre strade di promozione sociale e professionale altrettanto, se non forse maggiormente significative. Un altro illustre mirandolano, Giuseppe Maria Gallafasi, fu sindaco fiscale, consigliere di giustizia nonché redattore degli ultimi due libri del codice del 1771, eppure esercitò il notariato a Mirandola tra il 1726 ed il 1752 in concomitanza con alcune giurisdicenze locali¹⁶³. Ma possiamo ricordare altre personalità di spicco, giuristi che assunsero ad incarichi ducali e di cui pure ci restano fascicoli di atti da loro rogati: così il criminalista e consigliere di giustizia Gaetano Barbieri, notaio tra il 1719 ed il 1759¹⁶⁴; il procuratore dei poveri nonché sindaco e avvocato fiscale oltre che consigliere di giustizia Antonio Nannini, notaio tra il 1739 ed il 1764¹⁶⁵; l'avvocato fiscale, consultore di governo e quindi consigliere di giustizia Gaetano Tonani, notaio tra il 1749 ed il 1765¹⁶⁶; l'avvocato Tommaso Vandelli, membro della commissione per il codice e consigliere di giustizia, tra il 1756 ed il 1780¹⁶⁷; il procuratore fiscale Giuseppe Simonini, poi podestà di Modena e consigliere di giustizia, tra il 1771 ed 1788¹⁶⁸.

Insomma, nessuna sorpresa se anche il nostro Giuseppe Luosi, sulla scia del padre e di tanti colleghi di vaglia che avevano esordito con l'attività forense e giudicante in sede decentrata, decide di abbracciare anche la professione notarile. Qualche domanda, piuttosto, val forse la pena di porsi sui tempi di tale scelta, non contestuale agli anni di studio universitario a Modena, nella cui sede, come abbiamo già accennato¹⁶⁹, si impartiva l'insegnamento di Arte notarile, che, insieme a quello di Istituzioni civili, Pandette e Gius Patrio, avrebbe consentito, dopo un periodo di pratica non inferiore all'anno, di chiedere l'ammissione al Collegio notarile di zona. Perché Luosi attende più di 10 anni per colmare una lacuna formativa utile all'esercizio del notariato, se tale professione era già nel giro d'orizzonte, come è lecito supporre, delle aspettative familiari?

La risposta ci viene fornita dal chirografo sanzionato dal duca Ercole III il 7 marzo 1786, il quale, in 15 paragrafi, riformava l'ordinamento notarile nei territori estensi¹⁷⁰. «La differenza stabilita sopra dati arbitrarii, colla qua-

1427. Sull'archivio notarile mirandolese, G. Zacchè, *L'archivio notarile di Mirandola, in Mirandola e le terre del basso corso del Secchia* cit., II, pp. 344 ss.

162 Ceretti, *Biografie mirandolesi* cit., II, p. 58; Id., *Sulle famiglie nobili* cit., p. 56. Non risultano serie di atti notarili sotto il suo nome.

163 I suoi rogiti sono conservati in ASMo, Archivio mandamentale di Mirandola, buste 1090-1093.

164 ASMo, Archivio notarile di Modena, bb. 4914-4919.

165 Ivi, b. 5120.

166 Ivi, b. 5227.

167 Ivi, bb. 5355-5366.

168 Ivi, bb. 5485-5486.

169 Cfr. *supra*, § 5.

170 Sul chirografo di Ercole III del 1786, già sotto qualche aspetto anticipato dal chirogra-

le alcuni notai sotto nome di notai *ab intra* e *ab extra* venivano ammessi a rogarsi nelle nostre città di Modena e di Reggio, ed alcuni esclusi e ridotti al solo esercizio fuori di queste, ci è sembrata tanto odiosa sia rispetto ai notari medesimi, sia riguardo ai nostri sudditi non abitanti in esse città, che ci siamo determinati a toglierla interamente». La sentita esigenza di allargare l'asfittica platea di esercenti il notariato nonché la discriminante ed infondata differenziazione tra categorie di professionisti inducono il duca a rivedere la distrettuazione e organizzarla in 12 "archivi", per un numero complessivo di 420 notai¹⁷¹.

Ora, senza volere indugiare su alcuni aspetti, alcuni dei quali di un certo rilievo, introdotti dal chirografo del 1786¹⁷², interessa qui sottolineare quanto disposto nel primo capoverso del § III del medesimo chirografo, nel quale, per tutelare «quei giovani che sulla scorta dei passati regolamenti si trovasse iniziati a questa professione», dichiara abilitati a sostenere l'esame di ammissione «tutti quelli che dal giorno presente in addietro hanno subito l'esame teorico o che sono in grado di subirlo entro quest'anno scolastico». In altre parole, l'immediata disponibilità di posti e l'opportunità di introdurre giovani preparati ed affidabili suggeriscono al duca di estendere la prova di ammissione anche a coloro che entro l'anno – il 1786 – fossero stati in grado di ottenere il titolo di studio richiesto.

E Giuseppe Luosi? Non si può certo dire che egli rientrasse nella platea di quei "giovani" che al tempo stessero seguendo un corso di studi finalizzato entro l'anno corrente ad ottenere l'abilitazione o che già avessero conseguito l'abilitazione negli anni passati: Luosi nei suoi anni universitari a Modena non aveva seguito né quindi conseguito l'attestato dell'esame di Arte notarile, ma solo quello di Diritto patrio – materie entrambe insegnate da Giovanni Bertolani¹⁷³. Ma Luosi, indirizzato dall'esempio del padre e bisognoso di integrare le entrate¹⁷⁴, non può lasciarsi sfuggire un'occasione così ghiot-

fo di Francesco III del 10 gennaio 1772, si veda G. Ancarani, *L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana*, in F. Mazzanti Pepe - G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma 1983, pp. 299-301. Cfr. anche Zacchè, *L'archivio notarile di Mirandola* cit., pp. 350-351.

171 Novanta notai per l'archivio di Modena, ottanta per quello di Reggio, sessanta per Castelnuovo di Garfagnana e per Sestola, quarantadue per Sassuolo, venti per Mirandola – giurisdizione immediata: Mirandola, Concordia e San Felice; giurisdizione mediata: San Possidonio, San Martino in Spino e Roncole –, quindici per Montecchio, dodici per Carpi e per Scandiano, dieci per Correggio e per Finale, nove per Brescello.

172 Ad es., l'abolizione delle qualifiche *ab intra* e *ab extra* relative alla competenza urbana o extraurbana (§ II), la previsione di un turn-over associato alla morte, all'assenza o alla inabilitazione perpetua di un titolare (§ III), l'obbligo di certificare, in vista della prova di ammissione, la morigeratezza e la probità del candidato a cura del Dicastero dei Riformatori degli Studi (§ XI) nonché la sua capacità di impiegare correttamente e con precisione la scrittura (§ XII), l'accensione di una ipoteca su un fondo del valore di almeno 10.000 lire modenesi a titolo di garanzia professionale (§XIV).

173 Cfr. *supra*, § 5.

174 Il reddito di un avvocato di provincia non doveva essere particolarmente elevato, né doveva essere gratificanti gli emolumenti percepiti quale amministratore pubblico. Il 20 giugno 1792, in una missiva indirizzata al Consiglio d'Economia, Giuseppe Luo-

ta, occasione che il mancato studio dell'Arte notarile potrebbe irrimediabilmente fare svanire.

Come fare a colmare la lacuna? Dopo aver ottenuto dal Collegio notarile di Modena un certificato comprovante la concorrenza dei requisiti previsti dal chirografo del 1786 relativo al periodo di pratica – ricordiamo che il padre Giovanni è notaio –, Giuseppe Luosi rivolge al duca una supplica per chiedere di essere «abilitato a sostenere un privato esame presso uno o più professori equivalente al formale pubblico cui soggiace ogni iniziato alla facoltà legale»: si trattava in buona sostanza di una dispensa che, a dire di Luosi, sarebbe stata giustificata dall'esigenza di salvaguardare il «decoro di pubblici impieghi che attualmente sostiene»¹⁷⁵. Il duca rimette la faccenda al Dicastero dei Riformatori degli Studi, presieduto dal primo ministro Gherardo Rangoni, il quale, a nome del collegio, accoglie la richiesta¹⁷⁶.

Amnesso in data 2 agosto a sostenere in forma privata l'esame teorico di Arte notarile davanti al preside della facoltà legale Giovan Battista Centi e ai già noti professori Antonio Bosi e Giovanni Bertolani, Giuseppe Luosi consegue il relativo attestato in data 15 agosto 1786¹⁷⁷. Finalmente, dopo aver ef-

si, nella qualità di presidente della Congregazione mirandolese di Acque e Strade, si lamentava della scarsità dei fondi e in particolare del suo stipendio, segnato dalla «incongruità di quello che percepisco attualmente e che, nella quantità, ha commune con l'uscieri ed il bidello» (ASMo, *Archivio per materie*, Agricoltura, busta 2/1). Sull'esito negativo della richiesta, cfr. *supra*, nt. 116.

175 Copia della supplica di Luosi, non datata, ma anteriore di poco al 2 giugno 1786, in ASMo, Archivio mandamentale di Mirandola, notaio Giuseppe Luosi, recapiti, fasc. 1608: «Serenissima Altezza,

«presso il benigno rescritto di V.A. Ser.ma abilitante il dottore Giuseppe Luosi della Mirandola servo umilissimo, suddito ed oratore ossequiosissimo a sostenere a termini dei vigenti piani i necessari esperimenti per l'Arte notariale, ha egli riportato dal Collegio competente dei notari il certificato di concorrenza dei requisiti voluti al sudetto oggetto dalle provide sovrane costituzioni. Dovendo in oggi subire lo esame teorico, che versa unicamente sulle prime elementari nozioni di giurisprudenza ed essendo l'umilissimo ricorrente licenziato in questa professione sino all'anno 1775, essendosi nella medesima continuamente esercitato, siccome risulta dai certificati che umiglia all'A.V. Ser.ma, oltre agli ulteriori saggi che si esibisce di rassegnare al Dicastero dei Studî, prende corraggio di supplicare l'A.V. Ser.ma per venire graziosamente abilitato a sostenere un privato esame presso uno o più professori equivalente al formale pubblico cui soggiace ogni iniziato alla facoltà legale, anche per un benigno riflesso al decoro di pubblici impieghi che attualmente sostiene, che etc. L.D.
«Dottore Giuseppe Luosi».

176 In ASMo, Archivio mandamentale di Mirandola, notaio Giuseppe Luosi, recapiti, fasc. 1608: «Attese le circostanze S.A.S. abilita il ricorrente a subire il privato esame teorico per notariato e passare immediatamente all'altro pratico, derogando a tutto che ostasse in contrario etc.».

177 Ivi: «Quum egregio viro d(omino) in utroque iure doctori Joseph Luosi e Mirandula profitendi Artem notarii facultatem postulanti serenissimus ac celsissimus Princeps sub die 9 mens Junii ann. 1786 benigne concesserit, ut, sollempni posthabito, privatim dumtaxat experimentum iniret, illustrissimi amplissimique rei litterariae III viri rescripto supplici eiusdem libello die 2 mens(e) Augusti eiusdem anni apposito iusserunt decreverunt ut coram ill(ustrissimis) viris facultatis iuridicae praeside et professoribus d(omino) avvocato Antonio Bosi et d(omino) avvocato Joanne Bertolani privatim se

fettuato due anni di tirocinio, il Nostro può sostenere, anche qui in forma privata dietro deroga ducale, l'esame pratico davanti ai notai Sigismondo Cartolari e Antonio Guldoni in data 28 agosto 1788¹⁷⁸ e conseguire, il 4 settembre dello stesso anno, l'immatricolazione al Collegio dei notai della città di Modena¹⁷⁹.

sisteret, iisdem interrogantibus atque examinantibus suorum in Iurisprudencia ac Theoria artis notarii progressum specimen lucupletissimum exhiberet.

«Omnibus igitur perspectum exploratumque esto, eundem egregium virum d(ominum) in utroque iure doctorem Joseph Luosi tanta cum ingenii doctrinaeque laude iisdem sapientissimis patribus in plures horas interrogantibus atque examinantibus satisfecisse, ut eorum iudicio in Theoria artis notarii probatus fuerit dignusque renunciatus, qui ut coram illo inde spectato notariorum Collegio ad quod pertinet sollemni exhibitio facti in praxi profectus specimine, ceterisque servatis de iure praescriptis, serenissimi et celsissimi Principis Herculis III Mut(inae), Reg(ii), Mirand(ulae et) cet. ducis largitate, quam postulat, profitendi Artis notarii facultatem consequatur.

«Datum Mutinae die 15 men(sis) Augusti ann(o) vulg(aris) aet(at)is 1786, instaur(at)ionis Archigymn(asii) XIV».

178 Ivi: «Al nome santissimo di Dio.

«L'anno di nostra salute mille settecento ottanta otto, 1788, la sesta indizione e giorno secondo 2 del mese di settembre,

«a chiunque etc.

«certifichiamo noi infrascritti qualmente il signor dottore Giuseppe Luosi, patrizio mirandolano, coerentemente alla sovrana deroga per lui riportata sotto il giorno 28 agosto scorso, ha subito in privata forma il pratico esame del Notariato davanti questi signori notari Sigismondo Cartolari ed Antonio Guldoni esaminatori al medesimo destinati e che nell'esame stesso ha dato egregio saggio della propria idoneità e sapere nella professione di notaro, come dalla favorevole relazione degli stessi signori esaminatori esistente in atti, alla quale etc.

«In fede etc.

Iacopo Pisa priore,
Gaetano Soliera console,
Felice Fiore console».

179 *Ammissione in notaro dell'eccellentissimo signor dottore Giuseppe Luosi patrizio mirandolano*, rogato in data 4 settembre 1788 dal notaio Lodovico Beroaldi Bianchini, vicecancelliere del Collegio dei Notai di Modena, ivi: «Invocato il Nome Santissimo di Nostro Signore Gesù Cristo.

«Correndo gl'anni dalla sua gloriosissima nascita mille settecento ottanta otto, 1788, la sesta indizione, e giorno 4 di settembre,

«davanti l'eccellentissimo signor di leggi dottore cittadino e causidico modonese Jacopo Pisa, odierno dignissimo priore dell'almo Collegio de' signori notari di questa città di Modena,

«signori Gaetano Solieri e

«Felice Fiori,

«assente il signor Giuseppe Vitali,

«tutti notari, cittadini modonesi e moderni consoli del prefatto almo Collegio, abilitati dall'intero corpo componente il medesimo alla celebrazione dell'infrascritto atto nella sessione tenutasi sotto il giorno 27 scorso agosto, alla quale

«è comparso l'eccellentissimo signore dell'una e dell'altra legge dottore Giuseppe Luosi, figlio del signore dottore Giovanni, patrizio mirandolano, ed insegnito degl'esami del Notariato per lui subiti in coerenza de' sovrani prescritti per esso riportati, come dagli atti, inerendo alla creazione in notaro da S.A. Serenissima ottenuta sotto il giorno di jeri, che nel suo originale si vedrà in fine del presente registrata, fece e fa riverente istanza di essere ammesso all'esercizio della professione del notariato e descritto nella

L'ingresso nel collegio notarile più importante dei dominî estensi – esso estende la sua competenza, oltre che al territorio di Modena, anche a quello di Mirandola, di Carpi, di Sassuolo, di Vignola e del Frignano – apre al futuro ministro di giustizia napoleonico una fruttuosa attività professionale, certamente più gratificante, dal punto di vista economico, di quella di patrocinatore e di pubblico ufficiale. I rogiti sottoscritti dal Luosi dal 13 ottobre 1788

matricola de' signori notari sogetti a questo Collegio di Modena, in ogni etc.

«Presente il signor Pietro Manzini, notaro anch'esso, cittadino modenese e sindaco del lodato almo Collegio, quale protesta dell'osservanza de' vigenti sovrani regolamenti.

«Locché uditosi dai sullodati signori priore e consoli li medesimi in vista de' seguiti esami, come risulta dagli atti, e della creazione in notaro, come sopra per detto signor dottor Luosi riportati, e da inserirsi abbasso, ammisero lo stesso signor dottore Luosi all'esercizio della professione del notariato, sempre però coerentemente al disposto delle ultimamente emanate sovrane providenze, ed ordinarono a me di descriverlo nella matricola de' signori notari sogetti a questo Collegio sudetto, come così etc., in ogni etc.

«Dopo di che, a compimento sempre del prescritto dagli'annunciati sovrani regolamenti, il riferito signor dottore Giuseppe Luosi giurò nelle mani delli signori priore e consoli, toccate le Scritture a s.d.e. di esercitare la professione sudetta di notaro con esattezza e decoro, di essere fidele al Sovrano, di non manifestare li segreti e di fare tutt'altro cui è tenuto in vigor delle leggi ed in ogni etc.

«Le quali cose tutte promise di attendere ed inviolabilmente osservare sotto l'obbligo di se stesso, eredi e beni presenti e futuri, stipulazione del menzionato signor Manzini, sindaco per l'interesse del lodato almo Collegio e di me notaro come pubblica ed autentica persona per chiunque etc., riscossa etc., in forma etc. ed in ogni etc.

«Sopra di che etc., pregandomi etc.

«Qui cade il tenore della creazione:

«“Serenissima Altezza,

«“Il dottor Giuseppe Luosi della Mirandola servo umilissimo suddito ed oratore ossequiosissimo di Vostra Altezza Serenissima, avendo subito il privato esame dell'Arte del notariato e sostenuto gl'esperimenti prescritti dalle normali in proposito vigenti, siccome ne fa fede il qui unito certificato del priore e consoli del collegio notariale, supplica l'A.V. Serenissima affinché si degni di crearlo notaro coerentemente ai veglianti regolamenti, che detta grazia etc. L. D.

«“Giuseppe Luosi supplicante.

«“Sua Altezza Serenissima crea notaro in forma il ricorrente, osservati nel resto li vigenti regolamenti.

«“Bartolomeo Co. Scapinelli, 3 settembre 1788.

«“Reg.o @ 15. Nicolò Bernardoni segretario di Gabinetto di S.A. Serenissima”.

«Foris. A Sua Altezza Serenissima.

«Si crea notaro in forma, osservato nel resto li vigenti regolamenti.

«3 settembre 1788.

«Per il Dottor Giuseppe Luosi della Mirandola.

«Fatto etc. in Modena nel Palazzo dell'illustrissimo Pubblico e segnatamente nella prima camera del generale archivio, continuamente presenti li signori Luigi Medici del fu signor dottore Giovanni cittadino modonese e Luigi Manicardi figlio del signor Giuseppe, pur modonese, testimoni noti, idonei e pregati etc.

«Lodovico Beroaldi Bianchini, del fu Signor Stefano cittadino e notario pubblico collegiato di questa città di Modena, ò fatto rogito delle sudette cose per riferire al signor notaro Domenico Boccali cancelliere dell'Almo Collegio di questi signori notari. In fede, sebbene a me però qui mi sono sottoscritto e vi ò apposto il solito mio tabell.o sal. in ogni.

«A l. di D.O.M e della B.V.M. d. C.».

al 5 settembre 1796 hanno come oggetto per lo più compravendite di terreni, costituzioni di beni in dote, di alimenti, conferimenti ad opere pie, donazioni, livelli, enfiteusi, mezzadrie, censi, affitti, locazioni-conduzioni, testamenti, curatele testamentarie, contratti matrimoniali e patti nuziali, prestiti, divisioni di comunione, costituzioni di mandatario e di procuratore, cessioni di beni in pagamento, remissioni di debito¹⁸⁰. Essi risultano confezionati per la gran parte nel suo studio, ubicato nella strada detta “de’ Servi”, anche se non mancano atti sottoscritti presso la sede del Luogotenente – si alternano in tale ruolo Giacomo Muzzarelli, Francesco Poli, Alessandro Pistorozzi, Antonio Besini, Giovanni Luosi (in qualità di viceluogotenente) e Alessandro Ciani – e persino nella casa del conte Ottavio Greco, situata in Strada Grande, come avviene per l’atto di retrovendita stipulato in data 9 settembre 1790 tra gli eredi di Carlo Pardini e don Massimo Piccinini.

Un’attività professionale, quella notarile, che mostra ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, i saldi e radicati legami intrecciati con la classe dirigente mirandolese e soprattutto col mondo della media e piccola proprietà agraria, che della rendita, del matrimonio e del testamento fa la fonte primaria della propria fortuna economica e sociale.

7. Luosi “avvocato”: sta per nascere una stella...

Il dottor Giuseppe Luosi smette di sottoscrivere i suoi rogiti con la qualifica di “notaro” a partire dal 18 marzo 1796, quando inizia a far precedere il suo nome dall’appellativo di “avvocato”. Cosa succede?

Succede che proprio in quei giorni l’Armata d’Italia comandata da un generale corso che risponde al nome di Napoleone Bonaparte muove da Parigi per intraprendere una delle campagne militari più incisive di tutta la storia europea. In un paio di mesi, specialmente dopo la battaglia di Lodi, si fa chiaro in tutta la Penisola l’orizzonte di radicale cambiamento portato dall’esercito francese, a cui fa seguito un moto di adesione, non omogeneo e non certo privo di resistenze¹⁸¹, da parte di uomini e ceti che oltre quell’orizzonte intravedevano un inedito approdo di promozione sociale¹⁸².

Il “notaro” Giuseppe Luosi che ora non esita a fregiarsi della qualifica di “avvocato”, per quanto non sia mai stato immatricolato a nessuno dei collegi abilitati a conferirne il titolo, è uno di quegli uomini che attende con impazienza che la tempesta napoleonica si abbatta sul piccolo ducato padano. Quasi predisponendo ad arte un proprio profilo personale e professionale che

180 I rogiti di Giuseppe Luosi sono conservati in ASMo, Archivio mandamentale di Mirandola, notaio Giuseppe Luosi, recapiti, fasc. 1607.

181 Si veda a tal proposito la carrellata di episodi “anti-francesi” in Emilia e in Romagna offerta da L. Tandolini, *Le insorgenze in Emilia-Romagna nel triennio giacobino (1796-1799)*, in *Il Tricolore dalla Cispadana alla Cisalpina* cit., pp. 139 ss.

182 Si vedano le “messianiche” notazioni della *Cronaca Reggiana* del reggiano Luigi Viani messe in evidenza dal saggio di Marco Cavina, *Il codice della discordia. Giurisperiti estensi tra révolution ed impero, infra*, in questo stesso volume. Sulle opportunità di carriera che i rivolgimenti napoleonici rappresentarono per Luosi e per il ceto medio italiano, si veda il contributo di Livio Antonielli, *Luosi: un giurista “eterodosso” nella Milano napoleonica, infra* in questo stesso volume.

possa vederlo con le carte in regola all'arrivo dei francesi, Luosi non esita ad usare in documenti ufficiali un appellativo che non solo, a rigor di norma, non gli competerebbe e che in effetti non ha mai finora usato, ma che altresì appare decisamente incongruo per la collocazione: il suo registro di rogiti.

Il destino a venire rende assai attendibile questa suggestione: un legale più che quarantenne che in un piccolo centro di provincia prova a lustrare competenze e ambizioni in attesa di cogliere l'occasione della vita. L'occasione, come abbiamo già avuto modo di dire in esordio del presente saggio, è quella venutasi a creare nell'estate del fatidico 1796, quando Ottavio Greco potrà presentare al generale Augerau, ospite nella sua casa in Strada Grande, l'amico "avvocato" Giuseppe Luosi, il quale, in un fluente francese, avrà certo trovato il modo per far apprezzare la sua esperienza e le sue qualità di uomo di legge. E se la scena che ancora una volta abbiamo tratteggiato è più il frutto della nostra immaginazione che il resoconto realistico di quanto avvenne in casa Greco, non è fantasia invece l'irresistibile ascesa di Luosi sotto l'egida di Napoleone, un'ascesa che solo le doti possedute e la disinvolta abilità nel promuoverle – oltre che, è naturale, l'imponderabile intrecciarsi degli eventi – possono spiegare.

La stella che da lì a poco illuminerà il firmamento dell'élite dirigente della Milano napoleonica ha tratto dagli anni trascorsi tra Mirandola e Modena non pochi punti di forza: una solida formazione universitaria compiuta nel clima riformistico di matrice muratoriana, un profondo radicamento nell'*humus* di un ceto proprietario che non ha ancora scelto una via inequivoca tra parassitismo ed imprenditorialità, una lunga esperienza di amministratore pubblico e di uomo di legge avvezzo ad approntare soluzioni pratiche a problemi di piccolo e medio cabotaggio.

È da tale bagaglio di formazione e d'esperienza che Napoleone attingerà a piene mani nel suo passaggio in Emilia, da cui pur proviene una fetta cospicua della sua classe dirigente in Italia, quel medesimo bagaglio che da qui a breve darà frutti altrettanto succosi all'avvio della tumultuosa stagione del nostro Risorgimento. Il dottore, notaio, avvocato, ministro Giuseppe Luosi è il frutto esemplare di quel clima e di quella tensione che certe aree del riformismo 'padano' hanno saputo esprimere con punte di indiscutibile originalità, malgrado il brusco arresto della Restaurazione.

Ma questa è un'altra storia e non tocca a noi, almeno per ora, seguirne il filo.

